

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 56

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 gennaio 2008)

INDICE

ALLEGRI: sull'assegnazione di un dirigente scolastico in provincia di Viterbo (4-02950) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 2269	COSSIGA: sui cosiddetti «Voli CIA» (4-00963) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	Pag. 2296
ALLEGRI, VALDITARA: sul conferimento degli incarichi di presidenza per il 2007/2008 (4-02680) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2271	DE ANGELIS: sulla realizzazione di impianti di risalita all'interno del Parco nazionale della Maiella (4-00577) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2298
AMATO: sulla situazione di disagio degli istituti scolastici di Firenze e provincia (4-01746) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2274	DELOGU: sulla permanenza dei docenti nelle graduatorie (4-02382) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2299
BATTAGLIA Antonio: sulla rappresentatività sindacale di Federazione Intesa (4-02227) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2278	EUFEMI: sul personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando (4-01606) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2300
BENVENUTO: sul noleggio di libri scolastici (4-02427) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2290	sulla rappresentatività sindacale di Federazione Intesa (4-02001) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2280
BONADONNA: sul bilancio di previsione 2005 del Comune di Arpino (Frosinone) (4-03011) (risp. PINZA, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i>)	2292	sulla rappresentatività sindacale di Federazione Intesa (4-02003) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2282
CICCANTI: sul Regolamento del Consiglio comunale di Ripatransone (Ascoli-Piceno) (4-02540) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2294	sul traffico pesante della strada provinciale SP122 Chieri-Castiglione-Gassino (4-02870) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	2303
		FIRRARELLO: sul conferimento degli incarichi di presidenza per il 2007/2008 (4-02268) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2304

GENTILE: sugli insegnanti di sostegno in Calabria (4-02598) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 2307	ROSSI Fernando: sull'attività di consulenza ai privati resa dall'ARPA (4-02145) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 2335
GRASSI ed altri: sulle esercitazioni dell'Aeronautica militare in territori abitati (4-02151) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	2310	sulla presenza di armamenti atomici sul territorio italiano (4-02209) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	2311
sulla diffusione del volume «La storia della Lombardia a fumetti» (4-02442) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2313	RUSSO SPENA: sulla presenza di antenne e ripetitori in una ristretta zona di Roma (4-02006) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2336
LIOTTA: su un edificio scolastico di Catania (4-01527) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2315	SACCONI: sulla soppressione di un treno della tratta Milano-Venezia (4-02703) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	2339
MALAN: sulla revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni (4-01991) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2317	SAPORITO: sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana (4-00984) (risp. MUSSI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	2341
MUGNAI, BALBONI: sulla nomina del Presidente del Parco nazionale dell'Appennino toscano-emiliano (4-00531) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2321	sulla rappresentatività sindacale di Federazione Intesa (4-01989) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2284
PALERMO, VANO: su un progetto di autostrada San Vittore-Campobasso-Termoli (4-03066) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	2323	sulla rappresentatività sindacale di Federazione Intesa (4-01990) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	2286
PEGORER, MAZZARELLO: sul tratto autostradale Venezia-Trieste (4-02179) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)		SODANO, DE PETRIS: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di gas naturale in provincia di Modena (4-02454) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2342
PELLEGATTA: sulla diffusione del volume «La storia della Lombardia a fumetti» (4-02443) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2324	STORACE: sull'arresto di due italiani in India per il possesso di stupefacenti (4-02926) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2329
POLLEDRI: sull'arresto di due italiani in India per il possesso di stupefacenti (4-03170) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	2313	VALDITARA: sugli insegnanti di sostegno in provincia di Salerno (4-02664) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2347
PONTONE: sulla formazione delle classi nelle scuole di Napoli (4-02684) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	2327	ZUCCHERINI: sull'abbattimento di alberi monumentali all'interno di una caserma della Guardia di finanza ad Orvieto (4-01126) (risp. PECORARO SCANIO, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2352
RIPAMONTI: su un progetto minerario tra Cile e Argentina (4-02415) (risp. DI SANTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2332		

ALLEGRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinario e riservato per Dirigente scolastico (*Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004), con provvedimento del 1° agosto 2007, sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

alla prof. Patrizia Patrizi, vincitrice di concorso, è stato attribuito l'incarico di Dirigenza dell'Istituto comprensivo M. Virgili di Ronciglione (Viterbo);

la prof. Patrizi, dal 2005, ricopriva il ruolo di Dirigente scolastico incaricato presso l'Istituto comprensivo statale Alessandro Stradella di Nepi (Viterbo) e nel 2006 era stata confermata nella stessa sede ai sensi della direttiva ministeriale n. 25 del 2 marzo 2006;

giò evidenzia che, il 23 luglio 2007, la prof. Patrizia Patrizi aveva presentato richiesta di assegnazione di sede al Direttore regionale, come tutti i vincitori di concorso, indicando Nepi come sede prioritaria, considerato che la stessa dirigeva l'Istituto da alcuni anni;

il 30 luglio successivo è stata diramata una nota ministeriale che ribadisce il principio di continuità nell'assegnazione delle sedi;

l'incarico di Dirigenza di tale istituto è rimasto vacante, e disponibile per successive operazioni di nomina, che riguardano, tuttavia, docenti non vincitori del concorso;

il 2 agosto, la prof. Patrizi ha presentato regolare ricorso al fine di conoscere le motivazioni dello spostamento di sede;

ad oggi, l'interessata non ha ricevuto alcuna risposta;

a seguito dell'assegnazione della prof. Patrizi ad altra sede – concretizzatasi, di fatto, in un vero e proprio trasferimento privo di alcuna motivazione – centinaia di genitori degli alunni dell'Istituto comprensivo (scuola primaria e media) hanno sottoscritto una lettera di garbata protesta, evidenziando l'ottima opera di recupero dell'Istituto e l'assenza di legittime motivazioni per interrompere tale proficua gestione; analoga nota ha redatto la Presidente del Consiglio di istituto;

è utile ricordare che, con nota del 30 luglio 2007, prot. A00DGPER, il Dipartimento per l'Istruzione, Direzione generale personale, diramata agli Uffici scolastici regionali, ha stabilito: «pervengono alla scrivente quesiti con i quali si chiede di conoscere se, in presenza di candidati risultati idonei e che non abbiano potuto conseguire la nomina per mancanza di posti vacanti e disponibili, si possa procedere, nell'ambito delle operazioni di conferma degli incarichi di presidenza, ad assegnare gli stessi nelle sedi destinate agli incarichi medesimi. Al riguardo

si ritiene che i docenti incaricati della presidenza, che risultino idonei nel corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 o in quello ordinario indetto con delibera direzione generale 22 novembre 2004 e siano inclusi nelle graduatorie per la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2007/2008, debbano essere confermati con precedenza, rispetto agli altri aspiranti»;

tale principio appare, peraltro, doversi applicare, a maggior ragione, ai docenti che, già titolari di incarico di presidenza, non solo abbiano conseguito l'idoneità del concorso ordinario, ma se ne siano resi addirittura vincitori, nelle regioni presso le quali le relative procedure si sono concluse, considerato che costoro si trovano in posizione migliore rispetto a quella, pur significativamente differenziata, acquisita dagli idonei, si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto in premessa, quali siano i motivi dell'assegnazione della prof. Patrizi ad altra sede, considerato che dai fatti venuti a conoscenza dell'interrogante si evince che sembrerebbero essere stati disattesi i criteri di assegnazione dei Dirigenti scolastici;

per quali motivi, ad oggi, non sia stata addotta alcuna motivazione che giustifichi il cambio di sede;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per rimediare alla situazione di disagio determinatasi.

(4-02950)

(25 ottobre 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si precisa preliminarmente che il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V, dirigenza scolastica, da ultimo rinnovato in data 7 aprile 2006.

Detto contratto prevede che il dirigente scolastico è assunto dall'Amministrazione a tempo indeterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche.

L'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2003, prevede che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.

Il decreto dirigenziale con il quale è stato bandito il corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 26 novembre 2004, per ciò che riguarda le assunzioni in servizio prevede che le medesime sono effettuate per ciascun settore formativo, nell'ordine delle graduatorie finali, previa stipulazione di un apposito contratto di lavoro a norma del

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area V, dirigenza scolastica.

Questa è la normativa.

Per quanto riguarda l'assegnazione della sede alla vincitrice del concorso ordinario per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione del 22 novembre 2004, alla quale fa riferimento l'interrogante, faccio presente che la medesima è stata assegnata, dal competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nel rispetto delle disposizioni suddette, all'istituto commerciale «M. Virgili» di Ronciglione, sede, presso la quale la predetta dirigente scolastica ha assunto servizio in data 1° settembre 2007.

Il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale, che ha proceduto secondo l'ordine della graduatoria come per tutti gli altri candidati nell'assegnazione della sede alla dirigente scolastica, non ha potuto non tener conto del fatto che la preferenza espressa dall'interessata, la scuola di Nepi, avrebbe potuto essere pregiudizievole all'interessata medesima.

La dirigente in questione, infatti, aveva svolto servizio nei due anni scolastici precedenti presso l'istituto di Nepi in qualità di preside incaricata e, per una conflittualità determinatasi tra la medesima ed il direttore dei servizi generali ed amministrativi, si è resa necessaria una visita ispettiva all'interno della scuola stessa per recuperare in tempi rapidi una situazione che si stava ripercuotendo sul regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.

Pertanto il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, tenendo conto delle proposte del dirigente tecnico che ha espletato l'ispezione – finalizzate a superare la situazione di disagio e conflittualità determinatasi nell'istituto comprensivo di Nepi – e per tutelare la professionalità della dirigente stessa che è al suo primo anno di servizio come dirigente scolastico, ha assegnato alla dirigente la sede di Ronciglione, sita peraltro nella stessa provincia di Viterbo.

Con riguardo infine, all'istituto comprensivo di Nepi, l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha precisato che la sede non è vacante, come viene segnalato nell'interrogazione, ma è stata assegnata ad altro vincitore di concorso che ha assunto servizio, come la dirigente in questione, il 1° settembre 2007.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

ALLEGRI, VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.*
– Premesso che:

il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), all'articolo 35, (Reclutamento del personale), comma 1, lettera

a), stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

la legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», all'articolo 1-*sexies*, comma 1 (Incarichi di presidenza), stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza;

con la direttiva 2 marzo 2006, n. 25, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata emanata la disciplina per l'applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

in particolare, la citata direttiva, all'articolo 2, stabilisce che gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda e che qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste dall'articolo 3;

la direttiva n. 24 dell'8 marzo 2007 del Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni relative alle procedure di conferma dei suddetti incarichi per l'anno scolastico 2007/2008, all'articolo 2 stabilisce che gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residui dopo le nomine in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dei commi 605 e 619 dell'art. 1 della legge del 28 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

lo stesso articolo specifica, al comma 2, che, qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico,

possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 3, comma 2;

l'istituto dell'incarico di presidenza, nel vuoto creato da anni durante i quali non sono stati espletati concorsi, muove dall'esigenza di coprire comunque i posti vacanti e dal presupposto implicito che a tale scopo siano idonei tutti i docenti;

tale presupposto può essere validato o confutato; il concorso che è strumento principale per l'assunzione nella pubblica amministrazione ha certificato chi è idoneo;

le disposizioni del decreto-legge 7/2005, convertito dalla legge 43/2005, hanno, di fatto, impedito agli aspiranti presidi che nel 2005 avevano iniziato le procedure di concorso e che sono risultati idonei al concorso ordinario per titoli ed esami, di presentare la domanda per accedere all'incarico di dirigenza;

per tale motivazione il decreto-legge necessiterebbe di modifiche per affermare che gli incarichi di presidenza debbano essere conferiti con precedenza a chi è risultato idoneo ad uno dei concorsi espletati (concorso per titoli ed esami e concorso riservato) e, in subordine, per rinnovo dei contratti già conferiti;

tale operazione sarebbe tra l'altro coerente con l'esigenza posta dal decreto-legge menzionato, perché non creerebbe nuovo precariato, dal momento che gli idonei sono comunque destinati nei prossimi anni ad essere assunti in ruolo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a fornire concrete soluzioni al problema del conferimento degli incarichi, al fine di scongiurare il rischio che vengano effettuate discutibili ed arbitrarie nomine sui posti disponibili in danno di coloro che hanno superato brillantemente le prove finali.

(4-02680)

(19 settembre 2007)

RISPOSTA. – In data 8 Marzo 2007 è stata emanata la Direttiva n. 24 «Conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e negli istituti educativi per l'anno scolastico 2007/2008», registrata alla Corte dei Conti il 5 aprile 2007, Reg. n. 1, foglio n. 374.

Successivamente, sono pervenuti quesiti con i quali si chiedeva di conoscere se, in presenza di candidati risultati idonei e che non avessero potuto conseguire la nomina per mancanza di posti vacanti e disponibili, si potesse procedere, nell'ambito delle operazioni di conferma degli incarichi di presidenza, ad assegnare gli stessi nelle sedi destinate agli incarichi medesimi.

A seguito di tali quesiti, nel rispetto dei criteri formulati nella citata direttiva n. 24, con nota del 30 luglio 2007, si è ritenuto che i docenti incaricati della presidenza, risultati idonei nel corso concorso riservato, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, od in quello ordinario, indetto con decreto del Direttore generale 22 novembre 2004, ed inclusi nelle graduatorie per la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2007/2008, dovessero essere confermati, con precedenza, rispetto agli altri aspiranti.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

AMATO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 20 marzo 2007, in seguito alle proteste dei sindacati di categoria, alle sollecitazioni dell'Amministrazione comunale di Scandicci, al malcontento espresso dal Coordinamento fiorentino e pratese genitori-insegnanti, 59 dirigenti scolastici di Firenze e provincia hanno indirizzato al Ministro della pubblica istruzione una lettera per esternare il proprio «estremo disagio» derivante dalla «notevole riduzione delle risorse umane e finanziarie» in conseguenza dei tagli effettuati dalla finanziaria per il 2007 per il comparto scolastico;

i disagi denunciati dai dirigenti patiti dagli istituti scolastici fiorentini come conseguenza dei predetti tagli – riscontrabili del resto nella più estesa realtà nazionale – vanno a colpire, compromettendolo, tutto l'arco dello svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa: da una riduzione del personale a fronte di un numero crescente di alunni iscritti, all'impossibilità di pagamento dei debiti pregressi per il personale supplente, la tassa sui rifiuti, i commissari degli esami di Stato, fino al rimborso dei pasti per i docenti, con un blocco di ogni attività progettuale; considerato che:

nella sola realtà della scuola primaria fiorentina, l'aumento per il 2007 di 600 iscrizioni (dalle 36.378 del 2006 alle 37.378 nel 2007), a fronte di una diminuzione prevista di sei posti di docenti in organico, farà sì che gli alunni in più dovranno essere ripartiti nelle classi rimaste, facendo lievitare il numero di alunni medio per classe per creare situazioni fino a 28 ragazzi per classe – che diventano anche 30 se si contano gli alunni che arrivano *in itinere* – creando così situazioni di autentica emergenza e rendendo inevitabile il ricorso alla liste d'attesa da settembre per almeno 30 istituti;

la situazione riportata è peraltro in netta controtendenza con l'obiettivo fissato dal Governo nella legge finanziaria 2007 di portare a 21 la media nazionale degli alunni per classe;

la carenza di fondi e di personale creatasi con la legge finanziaria per il 2007 risulta tale da non consentire, in assenza di provvedimenti cor-

rettivi urgenti, il godimento, di fatto, da parte degli studenti del diritto allo studio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano operare al fine di ristabilire la piena funzionalità degli istituti scolastici in merito alle carenze di organico e finanziarie scaturite dai tagli apportati dalla legge finanziaria per il 2007;

in quale modo intendano considerare le gravi preoccupazioni provenienti da vari ambienti del mondo della scuola fiorentina ed in particolare quelle esternate dai dirigenti scolastici i quali, con l'intento di poter assolvere al meglio la propria funzione nell'interesse della qualità dell'insegnamento inteso come prerequisito del diritto allo studio, richiedono al Ministro della pubblica istruzione interventi tempestivi.

(4-01746)

(12 aprile 2007)

RISPOSTA. – Invero, la rilevata difficoltà delle scuole di pagare i «debiti pregressi per il personale supplente, la tassa sui rifiuti e i commissari di Stato», è stata riscontrata non solo nelle scuole della provincia di Firenze, ma anche in altre parti del territorio nazionale.

Sulle cause di tali criticità il ministro Fioroni ha ampiamente riferito alla settima Commissione della Camera dei deputati nel corso dell'audizione svoltasi il 24 aprile 2007; il rappresentante di Governo di questo Ministero ha anche riferito in Aula Senato nella seduta n. 74 del 21 giugno 2007 rispondendo all'interrogazione n. 3-00447 della senatrice Capelli.

Come fatto presente in quelle sedi, le difficoltà finanziarie delle scuole sono essenzialmente riconducibili non già alla legge finanziaria 2007, bensì alle leggi finanziarie relative al periodo 2002-2006 che hanno tagliato il 72,6% dei fondi per gli esami di Stato, il 46,6% dei fondi per le supplenze brevi e il 53% dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Presumibilmente, i tagli sono stati fatti operando su cifre di bilancio ritenute eccedenti rispetto alle esigenze che sono state, quindi, sottostimate.

Il Governo si è fatto carico di questa eredità negativa lasciata dalla precedente gestione.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 57 del 28 giugno 2007, in occasione dell'esame ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011, ha deliberato importanti misure per la scuola che ha ottenuto 342 milioni di euro di cui: 162 milioni nel provvedimento di assestamento di bilancio e 180 milioni nel decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 per l'utilizzo delle maggiori entrate tributarie (cosiddetto «Tesoretto»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007. La voce più significativa, vista la mole di debiti accumulati negli anni scorsi – che stava producendo una vera e propria paralisi – è quella dei 180 milioni di euro destinati al finanziamento delle

supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Inoltre, sempre riguardo agli oneri per le supplenze, in base ad una specifica disposizione introdotta dal decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la competenza al pagamento dei supplenti per le maternità, a decorrere dal corrente anno scolastico, è attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze; pertanto, le scuole non pagheranno più con il proprio *budget* le supplenze per maternità, né dei docenti di ruolo né dei supplenti, che rappresentano la parte più consistente della spesa per supplenze.

Per ciò che si riferisce poi ai compensi per gli esami di Stato, va ricordato che uno dei primi problemi che il Governo ha dovuto affrontare appena insediato è stato quello di reperire subito le risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006. In un difficile contesto di finanza pubblica, si è provveduto a questa impellente esigenza con il decreto-legge n. 210 del 12 giugno 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 235 del 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro, per l'anno 2006, il limite di spesa stabilito dalla legge 448 del 2001. A decorrere dall'anno 2007, tale limite di spesa è stato elevato prima a 138 milioni di euro dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 ed è stato poi ulteriormente elevato 183 milioni di euro dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che ha convertito, con modificazioni, il citato decreto-legge n.147/2007.

Con riguardo alla TARSU, il disegno di legge recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione», approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2007 (AC n. 2272-ter) e attualmente all'esame del Senato (AS N.1848), contiene una disposizione in base alla quale le scuole, singolarmente, non sono tenute al pagamento della Tassa per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detta tassa verrà corrisposta direttamente ai comuni dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di una somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città (pari a 38,734 milioni di euro) e rapportata alla consistenza della popolazione scolastica.

Con i suddetti provvedimenti sono state dunque messe a disposizione importanti risorse per il superamento delle difficoltà finanziarie delle scuole, difficoltà che, è bene ribadirlo, non sono derivate dalla legge finanziaria 2007, come affermato nell'atto di sindacato ispettivo, bensì dai tagli operati dalle leggi finanziarie varate nella precedente legislatura per il periodo 2002-2006.

Quanto alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), non va dimenticato che la stessa legge ha introdotto importanti misure a favore della scuola, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, per lo sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione e per la valorizzazione del personale scolastico.

In tale piano di interventi si inserisce la misura ivi prevista all'art. 1, comma 605, che, al fine di una più efficace determinazione e distribuzione

delle risorse disponibili, ha disposto un incremento dello 0,4% del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi, portandolo dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe, da realizzare nel rispetto della normativa vigente. La razionalizzazione operata sull'organico di diritto del corrente anno scolastico è peraltro risultata alquanto contenuta rispetto a quella prevista, e ciò grazie anche a provvedimenti – quale quello sull'innalzamento dell'obbligo di istruzione promossi dal Governo.

Va pure fatto presente che il disegno di legge finanziaria 2008 non prevede nessuna riduzione di organici del personale della scuola e, anzi, verrà diluito in tre anni (2008-2010) l'obiettivo di razionalizzazione fissato nella finanziaria 2007.

Per ciò che riguarda specificamente le dotazioni organiche delle scuole della Toscana per il corrente anno scolastico, ed in particolare delle scuole della provincia di Firenze, si fa presente quanto segue.

Com'è noto, le disposizioni in materia di organici del personale scolastico contenute nella legge n. 296/2007 hanno trovato attuazione nello schema di decreto interministeriale allegato alla circolare ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007, per il personale docente, e nello schema di decreto interministeriale trasmesso allegato alla nota ministeriale prot. 8255 del 23 aprile 2007, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

La Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha definito le dotazioni organiche di diritto del personale scolastico nel rispetto dei contingenti assegnati alla Toscana dai predetti atti interministeriali, pari a 39.718 posti di personale docente e 14.420 posti di personale A.T.A..

Il rapporto alunni/classi a livello regionale, come definito in organico di diritto per l'anno scolastico 2007-08, è pari a 21,30.

Tale indicatore, in provincia di Firenze, è invece complessivamente pari a 23,02, riflettendo, peraltro, com'è comprensibile nell'ambito di una realtà a forte urbanizzazione come il capoluogo regionale, indici di distribuzione media degli alunni per classe più alti di quelli riscontrabili in altre aree della regione caratterizzate da densità abitative più basse e con forte disseminazione territoriale, come nelle zone montane.

I suddetti indicatori del rapporto alunni 1 classi in Toscana appaiono, quindi, complessivamente in linea con quanto prescritto dalla legge 296/2006.

Ciò per quanto si riferisce alla definizione dell'organico di diritto.

Per quanto riguarda poi la definizione dell'organico in relazione alla situazione esistente all'inizio dell'anno scolastico 2007/2008, l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, coerentemente con quanto previsto nella circolare ministeriale n. 51 del 12 giugno 2007, relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, ha in tale fase preso in considerazione le effettive esigenze di personale, considerando perciò anche gli effettivi incrementi del numero degli alunni, allo scopo di corrispondere alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie. Giova a quest'ultimo proposito ricordare che, nella suddetta circolare ministeriale

n. 51/2007, è stata richiamata la disposizione che attribuisce ai dirigenti scolastici la facoltà di attivare nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

BATTAGLIA Antonio. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che Confintesa è confederazione sindacale nazionale operante in diversi settori del mondo del lavoro e la Federazione Intesa è Federazione sindacale rappresentativa nel comparto del settore pubblico; risultando all'interrogante che:

nel biennio economico 2004/2005, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni avrebbe dovuto – alla stregua dei dati elettorali corrispondenti e della inequivocabile normativa di riferimento – riconoscere a Federazione Intesa la «rappresentatività» nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie Fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio con ogni conseguenza di legge ed invece, con delibera adottata dal suo Comitato direttivo in data 18 marzo 2004, l'ARAN ha inopinatamente escluso Federazione Intesa da qualsivoglia comparto di contrattazione e da ciò è derivata l'esclusione di Confintesa – Confederazione cui Federazione Intesa era all'epoca affiliata dall'ambito delle Confederazioni «rappresentative»;

tale esclusione è stata tempestivamente impugnata da Federazione Intesa innanzi il Tribunale di Roma ma, in data 3 agosto 2004 l'ARAN, nonostante il giudice fosse «in riserva» e se ne attendesse l'esito, ha temerariamente sottoscritto con le Confederazioni sindacali «qualificate rappresentative» il «Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004/2005»;

tale irrazionale atto ha sancito l'esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall'ambito delle organizzazioni sindacali titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio economico 2004/2005;

l'ARAN – ancor più temerariamente e con una condotta a dir poco inverosimile per una pubblica amministrazione governata dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità – ha mantenuto tale esclusione anche a seguito dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma il giorno successivo, ovvero in data 4 agosto 2004 che ha riconosciuto «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex art. 43 decreto legislativo 165/2001 con ogni conseguenza di legge tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio dei Ministri»;

solo a seguito del reclamo avverso tale ultima ordinanza, e della sua ferma reiezione con provvedimento del Tribunale di Roma pubblicato il 9 settembre 2004 l'ARAN ha (tardivamente) ottemperato alle statuizioni cautelari sussistenti dal 4 agosto in data 30 settembre 2004;

nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Roma ha ripetutamente censurato il comportamento tenuto dall'ARAN e riconosciuto la indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei suindicati comparti per il biennio economico 2004/2005;

con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'ARAN che ha escluso la rappresentatività della Federazione Intesa per il biennio contrattuale 2004/2005 e per l'effetto ha condannato l'ARAN al risarcimento dei danni subiti da Federazione Intesa, danni da quantificarsi in separato giudizio, ritenendo evidente che «l'ARAN, con l'esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione ha causato un danno immediato per la ricorrente che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubitabilmente una lesione del suo diritto all'immagine»;

il comportamento illegittimo tenuto dall'ARAN nel 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base all'accertamento illegittimo operato dall'Agenzia, ma anche nelle molteplici iniziative – giudiziarie e extragiudiziarie – esperite da Federazione Intesa al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;

è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti complessivamente in circa 7.200.000,00 euro;

il comportamento dell'ARAN è stato reiterato nell'apertura delle trattative relative al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ed infatti l'ARAN ha omesso nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa alle trattative, contravvenendo ad ogni prescrizione legislativa in materia di procedimento amministrativo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare delle osservazioni che avrebbero modificato l'esito della rilevazione, garantendo un corretto e qualificato contraddittorio, dimostrando di non agire secondo le regole auree della buona fede;

l'ARAN ha avviato le trattative in assenza della firma definitiva del Contratto Quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 che è «assolutamente propedeutico all'accertamento definitivo della rappresentatività» e del CCNQ sulle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007;

è inaudito che in uno Stato di diritto la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi di continuo alla magistratura per vedersi riconoscere i propri diritti da parte dell'ARAN e che invece non si proceda ad una seria verifica delle competenze dei dirigenti che continuano ad

adottare atti illegittimi ed arbitrari con comportamenti viziati quanto meno da colpa grave, se non da dolo, oltre a procedersi ad attenta verifica delle commistioni esistenti tra alcuni dirigenti dell'ARAN ed altre organizzazioni sindacali;

è inconcepibile che ci sia un'impunità sostanziale dell'ARAN e dei suoi dirigenti che non solo sono restati ognuno al loro posto svolgendo le stesse mansioni nonostante le sentenze di condanna, ma reiterano impunemente nel corso degli anni gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e della Confintesa,

si chiede di sapere:

se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, *inaudita altera parte*, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti, ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti dolosi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi, accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

se sia intendimento del Governo richiamare al rispetto dell'art. 28 e 54 della Costituzione;

se sia interesse del Governo porre in essere ogni impegno al fine della piena attuazione anche degli artt. 3 e 39 della stessa Costituzione;

se sia intenzione del Governo intervenire al fine di limitare eventuali ulteriori danni all'erario pubblico.

(4-02227)

(20 giugno 2007)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che Confintesa è confederazione sindacale nazionale operante in diversi settori del mondo del lavoro e la Federazione Intesa è Federazione sindacale rappresentativa nel comparto del settore pubblico;

risultando all'interrogante che:

nel biennio economico 2004/2005, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni avrebbe dovuto – alla stregua dei dati elettorali corrispondenti e della inequivocabile normativa di riferimento – riconoscere a Federazione Intesa la «rappresentatività» nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie Fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio con ogni conseguenza di legge ed invece, con delibera adottata dal suo Comitato direttivo in data 18 marzo 2004, l'ARAN ha inopinatamente escluso Federazione Intesa da qualsivoglia comparto di contrattazione e da ciò è derivata l'esclusione di Confintesa – Confederazione cui Federazione Intesa era all'epoca affiliata dall'ambito delle Confederazioni «rappresentative»;

tale esclusione è stata tempestivamente impugnata da Federazione Intesa innanzi il Tribunale di Roma ma, in data 3 agosto 2004 l'ARAN, nonostante il giudice fosse «in riserva» e se ne attendesse l'esito, ha temerariamente sottoscritto con le Confederazioni sindacali «qualificate rappre-

sentative» il «Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004/2005»;

tale irrazionale atto ha sancito l'esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall'ambito delle organizzazioni sindacali titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio economico 2004/2005;

l'ARAN – ancor più temerariamente e con una condotta a dir poco inverosimile per una pubblica amministrazione governata dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità – ha mantenuto tale esclusione anche a seguito dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma il giorno successivo, ovvero in data 4 agosto 2004 che ha riconosciuto «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex art. 43 decreto legislativo 165/2001 con ogni conseguenza di legge tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio dei Ministri»;

solo a seguito del reclamo avverso tale ultima ordinanza, e della sua ferma reiezione con provvedimento del Tribunale di Roma pubblicato il 9 settembre 2004 l'ARAN ha (tardivamente) ottemperato alle statuizioni cautelari sussistenti dal 4 agosto in data 30 settembre 2004;

nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Roma ha ripetutamente censurato il comportamento tenuto dall'ARAN e riconosciuto la indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei suindicati comparti per il biennio economico 2004/2005;

con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'ARAN che ha escluso la rappresentatività della Federazione Intesa per il biennio contrattuale 2004/2005 e per l'effetto ha condannato l'ARAN al risarcimento dei danni subiti da Federazione Intesa, danni da quantificarsi in separato giudizio, ritenendo evidente che «l'ARAN, con l'esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione ha causato un danno immediato per la ricorrente che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubitabilmente una lesione del suo diritto all'immagine»;

il comportamento illegittimo tenuto dall'ARAN nel 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base all'accertamento illegittimo operato dall'Agenzia, ma anche nelle molteplici iniziative – giudiziarie e extragiudiziarie – esperite da Federazione Intesa al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;

è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti complessivamente in circa 7.200.000,00 euro;

il comportamento dell'ARAN è stato reiterato nell'apertura delle trattative relativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto

Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ed infatti l'ARAN ha ommesso nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa alle trattative, contravvenendo ad ogni prescrizione legislativa in materia di procedimento amministrativo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare delle osservazioni che avrebbero modificato l'esito della rilevazione, garantendo un corretto e qualificato contraddittorio, dimostrando di non agire secondo le regole auree della buona fede;

l'ARAN ha avviato le trattative in assenza della firma definitiva del Contratto Quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 che è «assolutamente propedeutico all'accertamento definitivo della rappresentatività» e del CCNQ sulle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007;

è inaudito che in uno Stato di diritto la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi di continuo alla magistratura per vedersi riconoscere i propri diritti da parte dell'ARAN e che invece non si proceda ad una seria verifica delle competenze dei dirigenti che continuano ad adottare atti illegittimi ed arbitrari con comportamenti viziosi quanto meno da colpa grave, se non da dolo, oltre a procedersi ad attenta verifica delle commistioni esistenti tra alcuni dirigenti dell'ARAN ed altre organizzazioni sindacali;

è inconcepibile che ci sia un'impunità sostanziale dell'ARAN e dei suoi dirigenti che non solo sono restati ognuno al loro posto svolgendo le stesse mansioni nonostante le sentenze di condanna, ma reiterano impunemente nel corso degli anni gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e della Confintesa,

si chiede di sapere:

se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, *inaudita altera parte*, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti, ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti dolosi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi, accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

se sia intendimento del Governo richiamare al rispetto dell'art. 28 e 54 della Costituzione;

se sia interesse del Governo porre in essere ogni impegno al fine della piena attuazione anche degli artt. 3 e 39 della stessa Costituzione;

se sia intenzione del Governo intervenire al fine di limitare eventuali ulteriori danni all'erario pubblico.

(4-02001)

(29 maggio 2007)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della giustizia.* – Premesso che:

il comportamento illegittimo tenuto dall'ARAN dal 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo la cam-

pagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base alla illegittima esclusione operata dall'ARAN per il biennio 2004-2005, ma anche nelle molteplici iniziative – giudiziarie e extragiudiziarie – esperite da Federazione Intesa e da Confintesa al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;

per tale illegittima esclusione è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti, che complessivamente ammontano a circa 7.200.000,00 euro;

al termine dei lavori del Comitato Paritetico per il biennio 2006-2007, l'ARAN informava Confintesa di non aver computato alla Federazione Intesa numerose deleghe e voti ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie del 2004 per vari e speciosi motivi e ponendo in essere delle attività ritorsive e persecutorie che compromettevano il raggiungimento da parte della Federazione Intesa della soglia minima di rappresentatività;

avverso tale atto Confintesa e la Federazione Intesa hanno ricorso giudizialmente ed il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, condividendo quanto sostenuto dall'ARAN. Nello specifico il Tribunale di Roma ha condiviso la tesi dell'ARAN circa l'impossibilità di attribuire alla Federazione Intesa le deleghe del sindacato Sialpe, stante una denominazione errata riportata nelle schede di rilevazione e mai rettificata dal Ministero della giustizia, a detta dei funzionari preposti della stessa ARAN;

a seguito della pronuncia negativa è stato effettuato l'accesso agli atti presso il Ministero della giustizia, che deteneva le schede sottoscritte, dal quale si è evinto che l'ARAN aveva richiesto che le schede venissero corrette e siglate dal responsabile dell'Ufficio relazioni sindacali del Ministero della giustizia e che lo stesso aveva correttamente adempiuto a quanto richiesto, circostanza, questa, volontariamente negata dai funzionari che rappresentavano l'ARAN, anche durante il procedimento giudiziale di accertamento;

presso il Ministero della giustizia è pacifico che le deleghe del Sialpe dovessero essere imputate, ai fini della rappresentatività, alla Federazione Intesa tanto da ritenere che per l'effetto dell'intervenuto accordo tra l'Intesa ed il Sialpe al fine del calcolo dei permessi *ex art. 10* del Contratto collettivo nazionale quadro, le deleghe del Sialpe dovessero essere imputate dal Ministero della giustizia alla Federazione Intesa a partire dal 1° gennaio 2005;

per tali ultimi sconcertanti fatti, Confintesa e la Federazione Intesa hanno prodotto formale denuncia presso la competente Procura della Repubblica ravvisando una grave omissione e abuso di atti di ufficio da parte dei funzionari dell'ARAN preposti al procedimento di accertamento delle deleghe del Sialpe in capo alla Federazione Intesa;

tale comportamento scorretto può sottenderne molti altri che, per la complessità delle operazioni e l'incertezza cognitiva delle dinamiche interne agli uffici dell'ARAN, sono in corso di accertamento con gli strumenti consentiti dalla legge sulla trasparenza amministrativa;

non è ammissibile che l'ARAN consenta agli stessi dirigenti di continuare a svolgere le stesse funzioni, nonostante le sentenze di condanna subite per l'errato accertamento del biennio 2004-2005 e, così facendo, permetta a questi stessi dirigenti di reiterare impunemente, nel corso degli anni, gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e di Confintesa,

si chiede di conoscere:

se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, *inaudita altera parte*, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti dolosi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

se sia intendimento del Governo richiamare al rispetto dell'art. 28 e 54 della Costituzione;

se sia interesse del Governo porre in essere ogni impegno al fine della piena attuazione anche degli artt. 3 e 39 della stessa Costituzione;

se sia intenzione del Governo intervenire al fine di limitare eventuali ulteriori danni all'erario pubblico.

(4-02003)

(29 maggio 2007)

SAPORITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Risultando all'interrogante che:

nel biennio economico 2004/2005, l'A.R.A.n. avrebbe dovuto – alla stregua dei dati elettorali corrispondenti e della inequivocabile normativa di riferimento – riconoscere a Federazione Intesa la «rappresentatività» nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio con ogni conseguenza di legge ed invece, con delibera adottata dal suo Comitato direttivo il 18 marzo 2004, l'ARAN ha inopinatamente escluso Federazione Intesa da qualsivoglia comparto di contrattazione e da ciò è derivata l'esclusione di Confintesa – Confederazione a cui Federazione Intesa era all'epoca affiliata dall'ambito delle Confederazioni «rappresentative»;

tale esclusione è stata tempestivamente impugnata da Federazione Intesa innanzi al Tribunale di Roma ma in data 3 agosto 2004, l'A.R.A.N., nonostante il giudice fosse «in riserva» e se ne attendesse l'esito, ha temerariamente sottoscritto con le Confederazioni sindacali «qualificate rappresentative» il «contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004/2005»;

tale irrazionale atto ha sancito l'esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall'ambito delle organizzazioni sindacali titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio economico 2004/2005;

l'A.R.A.n. – ancor più temerariamente e con una condotta a dir poco inverosimile per una pubblica amministrazione governata dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità – ha mantenuto tale esclusione anche a seguito dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma il giorno successivo, ovvero in data 4 agosto 2004 che ha riconosciuto «in via d'urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex art. 43 decreto legislativo n. 165/2001 con ogni conseguenza di legge tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio dei Ministri»;

solo a seguito del reclamo avverso tale ultima ordinanza, e della sua ferma reiezione con provvedimento del Tribunale di Roma pubblicato in data 9 settembre 2004, l'A.R.A.n. ha (tardivamente) ottemperato alle statuizioni cautelari sussistenti dal 4 agosto, il 30 settembre 2004;

nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Roma ha ripetutamente censurato il comportamento tenuto dall'A.R.A.n. e riconosciuto la indiscutibile «rappresentatività» di Federazione Intesa nei suindicati comparti per il biennio economico 2004/2005;

con la sentenza resa all'esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'A.R.A.n. che ha escluso la rappresentatività della Federazione Intesa per il biennio contrattuale 2004/2005 e per l'effetto ha condannato l'A.R.A.n. al risarcimento dei danni subiti da Federazione Intesa, danni da quantificarsi in separato giudizio, ritenendo evidente che «l'A.R.A.N., con l'esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione ha causato un danno immediato per la ricorrente che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubitabilmente una lesione del suo diritto all'immagine»;

il comportamento illegittimo tenuto dall'A.R.A.n. nel 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base all'accertamento illegittimo operato dall'A.R.A.N., ma anche nelle molteplici iniziative – giudiziarie ed extragiudiziarie – esperite da Federazione INTESA al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;

è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti complessivamente in circa 7.200.000,00 euro;

il comportamento dell'ARAN è stato reiterato nell'apertura delle trattative relative al CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ed infatti l'ARAN ha omesso nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa alle trattative, contravvenendo ad ogni prescrizione legislativa in materia di procedimento amministrativo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare delle osservazioni che avrebbero modificato l'esito della rilevazione, garantendo un corretto

e qualificato contraddittorio e dimostrando di non agire secondo le regole auree della buona fede;

l'ARAN ha avviato le trattative in assenza della firma definitiva del Contratto Quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-09 che è «assolutamente propedeutico all'accertamento definitivo della rappresentatività» e del CCNQ sulle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007;

è inaudito che in uno Stato di diritto la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi di continuo alla magistratura per vedersi riconoscere i propri diritti da parte dell'ARAN e che invece non si proceda ad una seria verifica delle competenze dei dirigenti che continuano ad adottare atti illegittimi ed arbitrari con comportamenti viziati quanto meno da colpa grave, se non da dolo, oltre a procedersi ad attenta verifica delle commistioni esistenti tra alcuni dirigenti dell'ARAN ed altre organizzazioni sindacali;

è inconcepibile che ci sia un'impunità sostanziale dell'ARAN e dei suoi dirigenti che non solo sono restati ognuno al loro posto, svolgendo le stesse mansioni nonostante le sentenze di condanna, ma reiterano impunemente nel corso degli anni gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e della Confintesa,

si chiede di sapere se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, *inaudita altera parte*, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti dolosi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

(4-01989)

(17 maggio 2007)

SAPORITO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

il comportamento illegittimo tenuto dall'A.R.A.n. dal 2004 ha danneggiato gravemente non solo l'attività sindacale, ma anche l'immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna «denigratoria» operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base alla illegittima esclusione operata dall'A.R.A.n. - per il biennio 2004-05, ma anche nelle molteplici iniziative - giudiziarie ed extragiudiziarie - esperite da Federazione Intesa e da Confintesa al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;

per tale illegittima esclusione è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti, che complessivamente ammontano a circa 7.200.000,00 euro;

al termine dei lavori del Comitato Paritetico per il biennio 2006-07, l'ARAN informava Confintesa di non aver computato alla Federazione Intesa numerose deleghe e voti ottenuti nelle elezioni delle RSU del 2004

per vari e speciosi motivi e ponendo in essere delle attività ritorsive e persecutorie che compromettevano il raggiungimento da parte della Federazione Intesa della soglia minima di rappresentatività;

avverso tale atto Confintesa e la Federazione Intesa hanno ricorso giudizialmente ed il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, condividendo quanto sostenuto dall'ARAN. Nello specifico il Tribunale di Roma ha condiviso la tesi dell'ARAN circa l'impossibilità di attribuire alla Federazione Intesa le deleghe del sindacato Sialpe, stante una denominazione errata riportata nelle schede di rilevazione e mai rettificata dal Ministero della giustizia, a detta dei funzionari preposti della stessa ARAN;

a seguito della pronuncia negativa è stato effettuato l'accesso agli atti presso il Ministero della giustizia, che deteneva le schede sottoscritte, dal quale si è evinto che l'ARAN aveva richiesto che le schede venissero corrette e siglate dal responsabile dell'Ufficio relazione sindacali del Ministero della giustizia e che lo stesso aveva correttamente adempiuto a quanto richiesto, circostanza questa volontariamente negata dai funzionari che rappresentavano l'ARAN, anche durante il procedimento giudiziale di accertamento;

presso il Ministero della giustizia è pacifico che le deleghe del SIALPE dovessero essere imputate, ai fini della rappresentatività, alla Federazione Intesa tanto da ritenere che per l'effetto dell'intervenuto accordo tra l'Intesa ed il SIALPE al fine del calcolo dei permessi *ex art. 10* del Contratto collettivo nazionale quadro, le deleghe del SIALPE dovessero essere imputate dal Ministero della giustizia alla Federazione Intesa a partire dal 1° gennaio 2005;

per tali ultimi sconcertanti fatti Confintesa e la Federazione Intesa hanno prodotto formale denuncia presso la competente Procura della Repubblica ravvisando una grave omissione e abuso di atti di ufficio da parte dei funzionari dell'ARAN preposti al procedimento di accertamento delle deleghe del SIALPE in capo alla Federazione Intesa;

tale comportamento scorretto può sottenderne molti altri che, per la complessità delle operazioni e la incertezza cognitiva delle dinamiche interne agli uffici dell'ARAN, sono in corso di accertamento con gli strumenti consentiti dalla legge sulla trasparenza amministrativa;

non è ammissibile che l'ARAN consenta agli stessi dirigenti di continuare a svolgere le stesse funzioni, nonostante le sentenze di condanna subite per l'errato accertamento del biennio 2004-2005 e così facendo, permetta a questi stessi dirigenti di reiterare impunemente, nel corso degli anni, gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e di Confintesa,

si chiede di sapere se sia intendimento del Governo consentire che l'ARAN continui ad assumere, *inaudita altera parte*, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l'impunità ai dirigenti ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti do-

losi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

(4-01990)

(17 maggio 2007)

RISPOSTA. (*) – In via preliminare si rammenta che le relazioni sindacali nel lavoro pubblico sono disciplinate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, in particolare, all'articolo 43, indica i criteri per l'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva e del conseguente riconoscimento del diritto di fruire di permessi, aspettative e distacchi.

Nello specifico, la citata norma dispone che l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, definendone i parametri di calcolo. A tal fine, viene considerata la media tra il dato associativo (espresso dalla percentuale di deleghe per il versamento dei contributi sindacali con le quali i lavoratori manifestano la loro adesione ad una sigla sindacale) e il dato elettorale (espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie – RSU – previste dall'articolo 42 commi 3 e 4 del medesimo decreto n. 165 del 2001).

Inoltre, lo stesso articolo prevede che ciascuna amministrazione è tenuta a trasmettere all'Aran, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i dati relativi alle deleghe riferite all'anno in corso, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Presso l'Aran è, altresì, costituito un «Comitato paritetico» al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale il quale ha il compito di garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, di provvedere alla certificazione dei dati ed alla risoluzione delle eventuali controversie.

Ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, nonché dell'articolo 50 del decreto legislativo 165 del 2001, la materia, al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, è stata ulteriormente disciplinata dal Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e integrazioni.

A seguito della certificazione, i documenti del Comitato sono trasmessi all'Aran che individua le organizzazioni sindacali che, esprimendo una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, sono ammesse alla successiva contrattazione nazionale per il biennio di riferimento.

Le disposizioni richiamate evidenziano come, nell'ambito del procedimento finalizzato al riconoscimento della rappresentatività sindacale,

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

l'accertamento svolto dall'Aran abbia natura di atto dovuto; esso, infatti, in quanto necessariamente conseguente alla fase di verifica e di certificazione dei dati di competenza del Comitato paritetico, è connotato dall'assenza di qualunque profilo di discrezionalità.

Pertanto, diversamente da quanto prospettato dall'interrogante, è evidente che di nessuna organizzazione può essere discrezionalmente dichiarata la rappresentatività, derivando la stessa esclusivamente da dati numerici ossia da un mero calcolo delle deleghe e dei voti ad essa attribuiti.

Tanto premesso con riferimento alla disciplina vigente in materia di riconoscimento della rappresentatività sindacale, occorre fornire alcuni chiarimenti in ordine alle vicende richiamate nell'interrogazione in esame.

In primo luogo si rappresenta che la Federazione INTESA ha sempre partecipato ai lavori dei sottocomitati di comparto del Comitato paritetico, essendo rappresentata, nell'ambito di tale organismo, dalle confederazioni alle quali aderiva – prima la CISAL e poi la CONFINTESA – condividendone, in ogni caso, le decisioni assunte in tali sedi.

Periodo contrattuale 2004-2005

Come correttamente evidenziato dall'interrogante, nel periodo contrattuale 2004-2005, non essendone stata riconosciuta la rappresentatività *ex* articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la federazione Intesa è stata ammessa «con riserva» alla contrattazione relativa ai comparti Agenzie fiscali, Ministeri e Presidenza del Consiglio, godendone di tutte le prerogative riconosciute alle organizzazioni rappresentative.

Si precisa che l'ammissione con riserva, in ottemperanza all'ordinanza cautelare del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, è stata deliberata con provvedimento unilaterale dell'Aran, peraltro successivamente impugnato dalle altre confederazioni sindacali.

Successivamente il giudice di primo grado, con sentenza del 20 gennaio 2006, ha confermato nel merito il giudizio cautelare favorevole alla Federazione Intesa dichiarandola rappresentativa a prescindere dal dato numerico richiesto *ex lege*. A seguito di ciò, e in pendenza di giudizio, l'Intesa è sostanzialmente rimasta sempre compresa tra le organizzazioni rappresentative.

Periodo contrattuale 2006-2007

Per quel che attiene, poi, al periodo contrattuale 2006-2007, a seguito della certificazione negativa dei dati elettorali ed associativi da parte del Comitato paritetico, Confintesa ha chiesto la modifica parziale dei criteri di certificazione e la riapertura dei termini di correzione della rilevazione. Il Comitato nella seduta del 17 gennaio 2006 ha respinto la richiesta, ritenendo non sussistenti i presupposti per tale modifica nel senso richiesto dalla Confintesa. Ad analoghe conclusioni è giunto, inoltre, il giudice del

lavoro che ha, infatti, respinto il ricorso presentato da Confintesa avverso la sua esclusione.

In occasione di un successivo ricorso presentato da Federazione Intesa nel marzo 2006, il giudice del lavoro, nel rigettarlo, ha evidenziato che «è la legge stessa a rimettere ai soggetti che compongono il Comitato paritetico la determinazione dei criteri per l'imputazione dei voti e delle deleghe, criteri che, in quanto frutto della dialettica sindacale, sono sottratti al vaglio del giudice se non in presenza di una palese violazione di legge, nel caso non riscontrabile. Per quanto concerne la raccolta dei dati operata dall'Aran, parte ricorrente non ha assolto l'onere su di essa gravante di provare una scorretta applicazione dei suddetti criteri, anzi, come risulta dal ricorso al Comitato Paritetico, ha dato essa stessa prova di non credere alla circostanza, insistendo per la modifica dei criteri stessi».

Anche l'ulteriore analogo ricorso, presentato in data 4 luglio 2007 da Confintesa e Intesa è stato respinto dal giudice del lavoro in ragione del principio che la rappresentatività è requisito i cui elementi costitutivi sono esattamente indicati dalla legge e sulla cui esistenza ed effettività nessun accordo sindacale può incidere. In particolare, quindi, il giudice ha ribadito nuovamente che le determinazioni assunte dall'Aran in merito alle vicende relative alla Federazione Intesa non possano non ritenersi legittime in quanto basate sui parametri previsti *ex lege*.

Pertanto, da quanto rappresentato e, in particolare, dagli esiti dell'articolato contenzioso intentato dalla Federazione Intesa contro l'Aran, si evince che il comportamento dell'Agenzia è stato riconosciuto coerente, legittimo e conforme alle regole sulla rappresentatività sindacale previste dalla legge. Nessuna responsabilità amministrativa è stata, infatti, accertata in sede giurisdizionale nei confronti dell'organismo stesso il cui operato, costantemente ispirato alla massima trasparenza ed obiettività, non ha in alcun modo compromesso l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della libertà sindacale

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(15 novembre 2007)

BENVENUTO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e per le politiche per la famiglia.* – Premesso che:

il terzo periodo del comma 628 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) dispone quanto segue: «Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori»;

si tratta di un'innovazione quanto mai attesa, opportuna e lungimirante, consentendo di avviare a soluzione, come nel Nord Europa, l'an-

noso problema dell'onerosità dei testi scolastici, che fonti informate calcolano oggi in almeno 300 euro nelle medie inferiori e 450 euro nei licei ed è particolarmente sentita dalle famiglie;

considerato, pertanto, che occorre dare sollecita attuazione alla suddetta disposizione, che è vantaggiosa per tutti e pienamente compatibile tanto con la legge n. 248 del 2000 sulla tutela del diritto di autore, quanto con la direttiva 92/100/CEE concernente, fra l'altro, il diritto di noleggio e di prestito delle opere di proprietà intellettuale, ed è inoltre coerente con talune sperimentazioni volontaristiche già avviate anche in Italia,

si chiede di conoscere quando saranno emanate le disposizioni applicative della richiamata nuova norma sul noleggio dei testi scolastici.

(4-02427)

(18 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare anche a nome del Ministero per le politiche per la famiglia il quale ha comunicato di non avere elementi utili per la risposta.

Al riguardo si comunica che la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici con circolare ministeriale n. 39 del 23 aprile 2007, concernente l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2007-2008, ha richiamato il contenuto della suindicata norma concernente il noleggio dei libri scolastici agli studenti o ai loro genitori, da parte delle istituzioni scolastiche, reti di scuole o associazioni dei genitori, da realizzare, comunque, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Inoltre con nota prot. 7919 del 24 luglio 2007, la medesima Direzione ha richiamato ulteriormente l'attenzione dei dirigenti scolastici che intendessero utilizzare la opportunità offerta dalla legge, di assumere le relative iniziative, assicurando il puntuale rispetto della normativa sul diritto d'autore e, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 18-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, emanato in attuazione della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.

Pertanto, i dirigenti scolastici, prima di procedere al noleggio di testi scolastici, avranno cura di acquisire la relativa autorizzazione, ovvero di accertarsi, nel caso in cui l'attività di noleggio venga svolta da associazioni di genitori, che sia stata concessa dai titolari del diritto d'autore la prescritta autorizzazione.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

BONADONNA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in sede di approvazione del bilancio di previsione 2005 del comune di Arpino, si è riscontrata la violazione dell'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000 che prevede la presenza di una serie di allegati al bilancio di previsione, che risultavano non presenti;

nella stessa sede si è riscontrata la mancata osservanza della legge finanziaria 2005 n. 311 del 30 dicembre 2004 quanto all'obbligo di rideeterminare la dotazione organica e di produrre il programma triennale del fabbisogno del personale, nonostante il blocco delle assunzioni;

si è riscontrato come in tale bilancio di previsione non vi fosse alcun riferimento al rispetto del patto di stabilità, non fosse possibile conoscere la capacità di indebitamento dell'Ente, che tuttavia appariva palesemente superata e vi fosse una alterazione dovuta alla commistione e confusione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie;

da un'ispezione amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze sono emerse nella gestione economica, amministrativa e finanziaria del Comune irregolarità, illegittimità, mancanze e inadempienze;

considerato inoltre che

la delibera del Consiglio comunale del 10 ottobre 2005 con la quale sono stati adottati i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, non indica le modalità di copertura finanziaria del disavanzo di amministrazione 2004 e non evidenzia lo squilibrio di parte corrente del Rendiconto della Gestione dell'anno 2005 derivante dall'inserimento nel bilancio di previsione di entrate che non si sono percepite nel corso dell'anno;

si riscontra una mancanza di veridicità e trasparenza nelle scritture contabili relative alla sussistenza o meno di taluni residui che potrebbero modificare il risultato di amministrazione, nel rispetto dell'art. 162 e seguenti del decreto legislativo 267/2000;

si riscontra, comunque, una mancanza diffusa dei profili di veridicità e trasparenza nei dati contabili (per esempio non vi è traccia di alcune somme dovute dall'ente per attività delegate ad altri soggetti nel 2005), come verificato, tra l'altro, dalla sopra menzionata ispezione dell'Ispettorato generale di finanza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le evidenti e ripetute violazioni delle disposizioni di legge in materia di bilancio conducano alla nullità della deliberazione dell'ente;

se non ritenga opportuno acquisire e rendere pubbliche le comunicazioni intercorse tra la Corte dei Conti e il Comune di Arpino, in merito ai conti del Comune stesso;

se non ritenga necessario verificare e controllare il rispetto delle disposizioni di legge nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Comune di Arpino dal 2001 ad oggi;

come intenda assicurare, verificare e controllare il rispetto delle disposizioni di legge nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e se

non ritenga opportuno, nel caso di specie, avviare un'ispezione amministrativa prefettizia, volta ad accertare irregolarità e illegittimità, che possano eventualmente comportare il commissariamento dell'ente.

(4-03011)

(8 novembre 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che presso il citato Comune, dal 6 al 23 marzo 2006, un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica ha eseguito una verifica amministrativo-contabile, ai sensi della vigente normativa (articolo 29 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165).

In sede di tale verifica sono emerse numerose irregolarità.

Giova precisare che l'attività, svolta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica, ha la finalità di verificare la legittimità e l'economicità di tutte le spese sostenute a carico del bilancio dello Stato, nonché l'andamento dei bilanci degli Organismi verificati allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Tale attività, oltre alla funzione di accertare irregolarità e carenze nella gestione dei fondi pubblici e dei beni dello Stato, persegue anche una finalità propositiva, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1939, n. 1037, che consente all'Ispettorato generale di finanza di «suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio», sulla base degli accertamenti compiuti.

Le verifiche amministrativo-contabili, la cui attività referente di carattere generale extragerarchico o interistituzionale si esplica attraverso controlli di legittimità e di proficuità, sono strumenti di controllo privi di poteri coercitivi che di norma esauriscono i loro effetti entro la sfera delle attività referenti, demandando alla competenza degli Enti e delle Amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti correttivi sulla base dell'esito degli accertamenti eseguiti.

Con riferimento, alla relazione riguardante la verifica amministrativo-contabile effettuata presso il comune di Arpino, la stessa unitamente all'elenco dei rilievi, è stata inviata all'Ente per l'adozione dei provvedimenti idonei all'eliminazione delle irregolarità rilevate.

Una copia della relazione è stata, altresì, trasmessa anche ai seguenti Organismi:

– Procura regionale della Corte dei conti, competente, in conformità al disposto dell'articolo 6, della legge 16 agosto 1962, n. 1291, alla quale sono state segnalate le principali questioni rilevate in sede ispettiva per le quali è configurabile danno erariale;

– Sezione di controllo della Corte dei conti competente, in conformità al disposto dell'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– Collegio dei Revisori dei conti del Comune in questione, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 239, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEELL);

– Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (solo elenco dei rilievi);

– Ministero dell'interno e competente Ufficio territoriale di Governo per i connessi compiti istituzionali.

Si precisa, infine, che questa Amministrazione vigilerà fino alla completa normalizzazione delle irregolarità rilevate, mentre per quanto riguarda l'eventuale azione di responsabilità, la stessa rientra nella competenza della Procura regionale della Corte dei conti.

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze

PINZA

(15 gennaio 2008)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

alle elezioni comunali del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) del 27e 28 maggio 2007, tra i 5 consiglieri della minoranza, l'UDC ha ottenuto l'elezione a consigliere comunale del candidato sindaco Alessandro Salluce, unico rappresentante eletto della lista UDC;

il 2 luglio 2007, detto consigliere ha comunicato in forma scritta al Sindaco di Ripatransone la costituzione del Gruppo UDC in Consiglio comunale, con contestuale sua nomina a Capogruppo;

il 9 luglio 2007, si è tenuta la seconda seduta del Consiglio comunale e in tale seduta il Sindaco, in merito a detta richiesta, ha comunicato al predetto consigliere di non poterla accettare in quanto l'articolo 5, comma 7 del Regolamento comunale prevede che «ogni Gruppo deve essere formato da almeno n. 2 consiglieri», rendendo quindi impossibile all'UDC la creazione di un Gruppo nel predetto Consiglio;

la non formazione del predetto Gruppo comporta per l'UDC l'esclusione totale dalla Conferenza dei Capigruppo, che come noto svolge l'importante compito di affiancare il Sindaco nella programmazione dell'attività del Consiglio comunale, con conseguente forte limitazione dell'attività politica di minoranza dell'UDC a favore della maggioranza;

l'UDC è un Partito nazionale presente sia alla Camera dei deputati sia al Senato;

in altri Comuni ed Enti, un solo consigliere può costituirsi in gruppo, quando è espressione di un partito nazionale, come lo è l'UDC e, soprattutto, quando è eletto direttamente con propria lista alle elezioni comunali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga illegittimo l'articolo 5, comma 7, del Regolamento del Consiglio comunale di Ripatransone e le conseguenze negative che la sua applicazione comporta nei confronti dell'attività politica delle

minoranze, completamente estraniare dalle procedure di preparazione dei consigli comunali e private di una adeguata conoscenza preventiva dei punti da trattare all'ordine del giorno del consiglio comunale;

se non ritenga di sollecitare la locale Prefettura perché induca il Sindaco, con lettera motivata, a proporre al Consiglio comunale una modifica del Regolamento, stante la sua palese limitazione dei diritti degli elettori.

(4-02540)

(1° agosto 2007)

RISPOSTA. – In merito all'esclusione dalla Conferenza dei Capigruppo del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) del consigliere di minoranza dell'UDC, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Relativo Regolamento comunale, si precisa quanto segue.

L'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento di ciascun ente, approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume dalle norme che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo «previsti dallo statuto e dal regolamento comunale».

Di conseguenza, il compito di stabilire se i gruppi consiliari debbano avere o meno un numero minimo di consiglieri è affidato all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali. Nel caso in cui le relative disposizioni stabiliscano la necessità di un determinato numero di consiglieri per la formazione di un gruppo consiliare, si deve ritenere che tale limite numerico impedisca la formazione di un gruppo unipersonale.

Pertanto, la normativa disciplinante il caso di specie, è quella dettata dal «Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale» del comune di Ripatransone (cui fa espresso rinvio l'articolo 15, comma 1 dello statuto comunale), il quale, all'articolo 5, comma 7, stabilisce che ciascun gruppo consiliare sia formato da almeno due consiglieri.

La circostanza che l'ordinamento affidi al regolamento per il funzionamento dei Consigli comunali il compito di stabilire, tra l'altro, la consistenza dei gruppi consiliari sembra escludere, anche alla luce della recente riforma costituzionale, la possibilità da parte del Prefetto di formulare indicazioni propositive al Sindaco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(20 novembre 2008)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per sapere:

se ritengano normale che documenti sensibili, aventi per oggetto il cittadino egiziano Abu Omar e riguardanti anche i rapporti del SISMI con altri servizi esteri, siano diffusi nel sito *Internet* www.statewatch.org, alla cui redazione debbono essere stati trasmessi o dalla Procura della Repubblica di Milano o dalla Commissione permanente, e non d'inchiesta come erroneamente comunemente affermato, del Parlamento Europeo che si interessa dei così detti «Voli CIA»;

inoltre, se sia stata già notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al Ministero della difesa o al SISMI la soddisfazione dei servizi esteri o delle autorità politiche da cui essi dipendono per la pubblicità data alle documentate relazioni con essi;

infine se, richiestegli notizie dell'ora locale o delle condizioni climatiche, i servizi esteri daranno risposte scritte o verbali al SISMI.

(4-00963)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare si comunica quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di Milano, al quale sono state richieste informazioni in merito.

In data 23 febbraio 2006 la Speciale Commissione del Parlamento europeo che indaga sui rapimenti ad opera della CIA di sospetti terroristi mediorientali, sul loro trasporto illegale a bordo di aerei della CIA e sulle così dette prigionie segrete ha sentito in forma ufficiale il Consigliere Armando Spataro, Procuratore Aggiunto, quale titolare del procedimento n. 10838/05, relativo al sequestro dell'egiziano Abu Omar, avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003.

La Commissione («*Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners*»), presieduta dal portoghese on. Carlos Cohelo, aveva formulato invito al predetto magistrato in data 10 febbraio 2006 per un'audizione; contestualmente la Commissione in questione richiedeva la trasmissione di ogni documento utile.

In vista dell'audizione, in considerazione della cessata segretezza degli atti, conseguente agli intervenuti depositi per i difensori, della natura istituzionale del destinatario e del rilievo internazionale del suo compito, peraltro concernente la tutela dei diritti umani, il Consigliere Spataro, d'intesa con il Procuratore, riteneva di accogliere la richiesta.

Pertanto, il 14 febbraio 2006 vennero trasmessi alla Commissione i tre provvedimenti restrittivi fino a quel momento emessi nell'ambito del procedimento in questione, nonché quello contro Abu Omar, emesso nell'ambito della «parallela» inchiesta n. 5236/02.

Successivamente, in data 12 luglio 2006, il Consigliere Spataro fu nuovamente invitato ad una ulteriore audizione presso la stessa Commissione del Parlamento europeo di Bruxelles. La seduta, originariamente fis-

sata per il 2 ottobre 2006, fu differita al 9 ottobre 2006 proprio per consentire il deposito degli atti *ex* articolo 415-*bis* codice procedura penale (intervenuto il 6 ottobre 2006) e per permettere al magistrato di poter rispondere alle domande dei commissari senza vincoli particolari di segretezza. In tale occasione, fu anche trasmessa l'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 3 luglio 2006.

Poiché l'ordinanza era stata da tempo depositata per i difensori (presso le cancellerie del G.I.P. e del locale Tribunale del Riesame), secondo quanto sostenuto dal Procuratore di Milano, aveva perso ogni carattere di segretezza.

A seguito dell'audizione del 9 ottobre 2006, in considerazione delle ragioni esposte, dello specifico interesse della Commissione e delle domande poste al magistrato, d'intesa con il Procuratore, con missiva del 23 ottobre 2006, fu inviato al Presidente della Commissione stessa un documento del Sismi datato 1 luglio 2005, composto da 4 pagine e 19 allegati. Il documento, peraltro, smentiva alcune ipotesi discusse in seno alla Commissione, tra cui quella che il sequestro fosse simulato.

Tale documento, con gli allegati, era stato sequestrato il 5 luglio 2006, in una sede del Sismi, sita in via Nazionale a Roma, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata alla presenza del Procuratore della Repubblica di Milano. Come tutti i documenti sequestrati, era stato già oggetto del citato deposito *ex* articolo 415-*bis* codice procedura penale.

Il Procuratore della Repubblica di Milano ha aggiunto che in data 5 dicembre 2006 è stato richiesto il rinvio a giudizio degli imputati del sequestro e che il 9 gennaio 2007 è iniziata l'udienza preliminare, nel corso della quale nessuna opposizione è stata manifestata rispetto all'allegazione agli atti dei documenti sequestrati in via Nazionale, ivi compreso quello inviato il 23 ottobre 2006 alla Commissione del Parlamento europeo. All'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. ha emesso decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di tutti gli indagati, con esclusione delle posizioni definite con i riti alternativi.

Il Procuratore della Repubblica di Milano ha, infine, riferito che – secondo quanto comunicato dalla Procura di Roma – in data 4 aprile 2007 il GIP presso il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta del PM ed ha disposto l'archiviazione del procedimento penale originato dalla denuncia del Generale Niccolò Pollari relativa alla trasmissione di atti al Parlamento europeo.

Quanto alla pubblicazione dei documenti in questione sul sito della organizzazione umanitaria State Watch – conclude il Procuratore di Milano – essa opera, comunque, ufficialmente in contatto con la predetta Commissione e non è in alcun modo riconducibile alla Procura di Milano.

Il Ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali.

CHITI

(15 gennaio 2008)

DE ANGELIS. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Risulta all'interrogante che:

sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto 2006, n. 191, è stato pubblicato il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251;

l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dello stesso prevede espressamente il divieto della realizzazione di nuovi impianti di risalita e di piste da sci;

sul territorio della provincia di Chieti sono *in itinere* diverse iniziative tendenti alla realizzazione di nuovi impianti di risalita ubicati nei territori di Gamberale, Palena e nel comprensorio di Passolanciano;

il turismo rappresenta una delle voci più significative in termini di P.I.L.;

da anni si è rappresentata la necessità di un forte potenziamento del turismo invernale anche e soprattutto con l'ampliamento dell'offerta impiantistica;

se per alcune località, quali Gamberale e Palena, la realizzazione degli impianti può rappresentare una grandissima opportunità in termini occupazionali tendente a frenare l'emorragia dello spopolamento, per il bacino di Passolanciano sicuramente sarebbe il rilancio di un intero comprensorio cresciuto negli anni, ma che necessita di un adeguato potenziamento per continuare ad accrescere i livelli raggiunti;

i territori interessati dai nuovi impianti si sono da tempo attrezzati allo scopo con il coinvolgimento sia di tutte le istituzioni (Comuni, Comunità montane, consorzi, associazioni e la stessa Provincia di Chieti, eccetera., sia dei privati;

i territori interessati sono tutti ricompresi nel Parco nazionale della Majella per cui le autorizzazioni degli impianti devono superare una serie di divieti e vincoli, non ultimo quello dell'impatto ambientale;

nel territorio ormai sono radicati il sentimento e la cultura del rispetto dell'ambiente e della natura, e tale radicamento, forte anche nelle istituzioni, non consentirebbe la realizzazione di impianti a danno del territorio come è avvenuto tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70;

pertanto, tale divieto rappresenta un'estremizzazione inutile ad esclusivo danno delle Comunità presenti in territorio che già soffrono di tante problematiche remote,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di promuovere le necessarie iniziative di competenza volte ad abrogare l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 16 agosto 2006, n. 251.

(4-00577)

(27 settembre 2006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione riguardante iniziative turistiche di nuovi impianti di risalita all'interno del Parco Nazionale della Maiella, con specifico riferimento all'applicazione dei vincoli previsti dal decreto-legge 251 del 16 agosto 2006, si fa presente che essendo stato

ritirato il predetto decreto senza essere stato convertito in legge, si ritiene superato il problema evidenziato con l'interrogazione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PECORARO SCANIO

(17 gennaio 2008)

DELOGU. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che: ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sono stati disposti, per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti degli insegnanti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che dall'anno scolastico 2009-2010 sarà consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce;

i termini fissati per presentare le domande sono scaduti improrogabilmente il 19 aprile 2007;

per prassi consolidata, per molti anni i docenti che non avevano maturato nuovi titoli di servizio non erano tenuti a ripresentare la domanda in quanto avrebbero mantenuto il punteggio acquisito nella graduatoria senza essere depennati;

alcuni docenti per motivi personali, per legittimi impedimenti o per non aver avuto una corretta informativa rispetto alle nuove norme in vigore, non hanno potuto presentare la domanda e sono quindi esclusi per sempre dalle graduatorie ad esaurimento, con la perdita di tutto il punteggio acquisito,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover assumere urgenti iniziative volte a consentire ai docenti esclusi di presentare, entro un termine prefissato, una domanda finalizzata all'inserimento in coda alle graduatorie ad esaurimento, con la possibilità di aggiornare la propria posizione nel 2009-2010, al fine di non pregiudicare per sempre le legittime aspettative di insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione e hanno prestatato anni di servizio nella scuola.

(4-02382)

(13 luglio 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo sono stati disposti per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 con decreto del Direttore generale 16 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

In merito al riferimento alla «prassi consolidata» secondo la quale negli anni passati i docenti che non avevano maturato nuovi titoli di servizio, non erano tenuti a ripresentare la domanda mantenendo il punteggio ac-

quisito nella graduatoria senza essere depennati, si precisa che già nel precedente aggiornamento delle graduatorie permanenti, disposto con decreto del Direttore generale 31 marzo 2005, era esplicitamente previsto all'articolo 1, che «la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione».

Ciò premesso, si precisa che la richiesta dell'interrogante non è accoglibile, infatti, innovazioni introdotte in materia dalla legge finanziaria 2007 citata, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, hanno prodotto la sostanziale chiusura di queste ultime, con conseguente impossibilità, per chi non ha prodotto istanza nei termini, di rientrare nelle graduatorie stesse, non solo per il biennio scolastico 2007/2009, ma anche per il successivo aggiornamento.

Infine, si fa presente che il decreto del Direttore generale del 16 marzo 2007, nelle premesse, indica che, ai sensi della legge finanziaria 2007, debbono essere disposti, su esplicita domanda degli interessati, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie ad esaurimento e che, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, è consentito soltanto l'aggiornamento della propria posizione ed il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

nelle pubbliche amministrazioni, l'organizzazione degli uffici ed i relativi organici debbono essere definiti razionalmente in funzione delle finalità in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

nell'ultimo ventennio, a fronte di un ampliamento e/o mutamento radicate di funzioni e, conseguentemente, di strutture nelle amministrazioni ministeriali e nella Presidenza del Consiglio dei ministri si è registrato, a causa del generale blocco delle assunzioni, un utilizzo sempre più ampio di personale comandato, cioè proveniente da altre amministrazioni pubbliche, che è stato chiamato a prestare servizio sia per la peculiare professionalità e competenza, sia per sopperire alle crescenti carenze organiche rispetto ai nuovi compiti istituzionali;

tale massiccio utilizzo di personale comandato, in servizio per i superiori interessi delle varie amministrazioni presso strutture diverse da

quelle di appartenenza, ha portato ad un uso distorto dell'istituto del comando che da «temporaneo» è divenuto «permanente», atteso che lo *status* aleatorio dei funzionari comandati si protrae da decenni;

il fatto stesso che venga ripetuta, da molti anni, la conferma-reiterazione del provvedimento di comando nei confronti dei medesimi dipendenti dimostra, inequivocabilmente, che l'apporto di professionalità reso da tale personale è indispensabile per il funzionamento dei vari segmenti operativi delle amministrazioni ove esplicano la loro attività lavorativa e perciò stesso è palesemente evidente la volontà dell'amministrazione di non privarsi di detti dipendenti;

ai sensi dell'articolo 30, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 5, comma 1-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'immissione in ruolo, nelle amministrazioni in cui prestano servizio (compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri), in posizione di comando o di fuori ruolo, dei dipendenti pubblici provenienti da altre amministrazioni è necessariamente propedeutica all'attivazione delle procedure di mobilità;

la citata disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, nell'ottica del blocco delle assunzioni e del conseguente blocco del *turnover* dei dipendenti pubblici e nel rispetto del limite organico complessivo esistente nelle amministrazioni pubbliche, attuando il contenimento della spesa e rispondendo ad un'esigenza di razionalizzazione delle risorse umane disponibili, impone alle amministrazioni di coprire le vacanze in organico esistenti e future (dovute ai prossimi pensionamenti), prioritariamente mediante il trasferimento di personale in posizione di comando o di fuori ruolo in servizio presso le strutture amministrative diverse da quelle di appartenenza;

l'inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio comporta una riduzione di spesa anche per le amministrazioni di originaria appartenenza, le quali si vedranno diminuire i costi per il personale, senza tuttavia subire alcun depauperamento di funzionalità, trattandosi di personale che comunque non è utilizzato da anni, stante la posizione di comando o fuori ruolo dello stesso;

risulta all'interrogante che la stabilizzazione del personale comandato e fuori ruolo è stata realizzata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha inquadrato nei propri ruoli, in base al decreto-legge 90/2005, 179 unità di personale comandato e dalla Presidenza della Repubblica che ha stabilizzato 370 funzionari comandati;

da ultimo si è appreso che con decreto del Segretario generale della Corte dei conti del 20 ottobre 2006 è stata indetta, presso la Corte dei conti, in applicazione del citato art. 30, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 165/2001, una procedura di inquadramento in ruolo del personale in servizio in posizione di comando;

le altre amministrazioni destinatarie della norma suddetta, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono rimaste inerti,

si chiede di sapere se, ai fini di una più efficace, puntuale ed omogenea applicazione dell'articolo 30, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 165/2001, non si ravvisi la necessità di emanare apposite ed idonee istruzioni volte ad attuare il citato disposto legislativo, al fine di stabilizzare la posizione del personale in assegnazione temporanea, che da anni presta servizio presso i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dare concreti indirizzi affinché la norma in questione non rimanga una vana enunciazione di principio.

(4-01606)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. - È ben noto che da molti anni tutte le Amministrazioni pubbliche utilizzano personale in assegnazione temporanea per sopperire alle carenze di organico e, soprattutto, per utilizzare le loro professionalità.

Tale personale ha consentito alle Amministrazioni di realizzare le funzioni istituzionali con efficacia ed efficienza; nel contempo le stesse Amministrazioni hanno investito ingenti risorse per la formazione di tale personale che si è sempre più specializzato nello svolgimento delle mansioni allo stesso attribuite. Si è così creato un patrimonio di *expertise* che rischia di essere disperso in caso di restituzione di tale personale alle Amministrazioni di provenienza, nell'ambito delle quali le professionalità acquisite non avrebbero un medesimo proficuo utilizzo.

In particolare, l'articolo 30, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che siano prioritariamente esperite, rispetto alle nuove assunzioni di personale, le procedure di mobilità ai fini dell'immissione nel ruolo delle amministrazioni pubbliche del personale che ivi presta servizio in posizione di comando. Peraltro, il tema della mobilità è oggetto di particolare attenzione da parte del Governo: infatti, nel documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2006-2009, cosiddetto «direttiva madre», al paragrafo 12 (Mobilità territoriale e funzionale) si prevede espressamente che si inseriscano appositi dispositivi contrattuali per permettere, prima dell'attivazione delle procedure di mobilità, l'immissione in ruolo del personale in posizione di comando.

Infatti, con l'assenso dello stesso dipendente, «l'Amministrazione interessata può procedere alla stabilizzazione del personale che già presta servizio in posizione di comando e che ha maturato al suo interno la propria professionalità con riferimento alle esigenze funzionali della stessa amministrazione»; ciò anche in considerazione del fatto che il protrarsi del comando per lunghi periodi snatura le caratteristiche dello stesso istituto il quale si sostanzia, infatti, in una assegnazione temporanea per far fronte ad esigenze dell'amministrazione che ne richiede l'uso.

Anche la contrattazione collettiva relativa al comparto Ministeri prevede che l'applicazione provvisoria del personale presso altra amministrazione non possa protrarsi, di regola, oltre i due anni, decorsi i quali è previsto il rientro del dipendente ovvero la sua immissione in ruolo.

Tuttavia, non può omettersi di ricordare che si tratta, in ogni caso, di procedimenti di mobilità volontaria e, in quanto tali, subordinati alle procedure di assorbimento di dipendenti in eccedenza o indisponibilità per effetto di misure di riforma, soppressione o trasformazione dell'amministrazione di appartenenza.

Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 30 in combinato disposto con l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, distingue e preserva la specialità degli ordinamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta al proprio personale.

In conclusione, il Governo, riservando particolare attenzione al tema della mobilità volontaria ed alle conseguenti possibilità di stabilizzazione del personale comandato, si impegna a considerare tale tematica tra le priorità da sottoporre alla contrattazione collettiva e da affrontare, eventualmente, in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 2008, salvaguardando, comunque, il generale principio del risanamento dei conti pubblici, e di una più razionale distribuzione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(10 ottobre 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

l'annoso problema del traffico pesante sulla SP 122 Chieri-Castiglione-Gassino, ulteriormente peggiorato dalla costruzione della circonvallazione di Chieri e dalle attuali limitazioni imposte dalla Provincia sulla tipologia di automezzi abilitati alla percorrenza della strada e all'attraversamento della galleria di Pino Torinese, è causa di situazioni di pericolo in una via centrale castiglionesa (via Mario Caudana), in alcuni tratti con carreggiata inferiore ai 6 metri, dove peraltro sono ubicate scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

tutto ciò costituisce un grave e continuativo pericolo, considerando anche che molti mezzi di transito, provenienti dalle autostrade, trasportano sostanze infiammabili, esplosive ed altamente tossiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per limitare la circolazione del traffico pesante in aree cittadine, garantendo la sicurezza delle persone che percorrono tale strada;

quali iniziative intenda assumere, anche favorendo percorsi alternativi, per superare tali obiettive difficoltà.

(4-02870)

(17 ottobre 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del nuovo codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione all'interno dei centri abitati ricadono nella competenza dei sindaci.

Fuori dei centri abitati interviene la competenza dei prefetti se i provvedimenti da adottare hanno motivazioni di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione o di tutela della salute, come stabilito dall'articolo 6, comma 1, ovvero quella degli enti proprietari se le motivazioni si riferiscono alla incolumità pubblica, alla tutela del patrimonio stradale, a esigenze di carattere tecnico, alle esigenze della circolazione, o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 4, lett. a) e b).

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 del codice, in data 5 agosto 1993 è stata emanata la circolare ministeriale n. 62, recante «Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori ed in attraversamento dei centri abitati», con la quale sono state fornite precise disposizioni circa l'opportunità di concordare i suddetti provvedimenti con le amministrazioni locali competenti, sentite anche le associazioni di categoria interessate, e di individuare uno o più percorsi alternativi, in modo che almeno uno di essi non renda obbligatorio l'utilizzo di tratti autostradali a pedaggio.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che la questione rappresentata nell'atto ispettivo possa trovare soluzione nell'ambito delle disposizioni già impartite in proposito.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(23 gennaio 2008)

FIRRARELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 per 1.500 posti è ormai stato espletato;

il corso-concorso riservato per dirigenti scolastici bandito dal Ministero della pubblica istruzione con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 per 1.612 posti complessivi è in fase di espletamento e sarà concluso in data utile per le assunzioni a partire dal 1° settembre 2007 in molte regioni d'Italia; dai dati elaborati dal Ministero della pubblica istruzione, alla data del 7 marzo 2007, i posti disponibili per dirigenti scolastici a partire dal prossimo anno sarebbero ammontati ad oltre 3.810 unità;

i posti accantonati per i vincitori del concorso ordinario e riservato ammontavano a 3.112 unità;

risultavano pertanto disponibili oltre 853 ulteriori posti, più l'incremento per le domande di pensionamento, presentate fino al 30 maggio 2007; i posti vacanti e disponibili per dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2007-2008 ammontano a circa 4.000 unità;

ai sensi dell'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 (da emanarsi entro il 31 dicembre 2007), «si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso»;

peraltro l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dispone che «a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza»;

secondo la direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 24 dell'8 marzo 2007, di attuazione del predetto articolo 1-*sexies*, «gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residuati dopo le nomine in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dei commi 605 e 619, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006»;

il Ministro della pubblica istruzione ha richiesto l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze omettendo di chiedere l'autorizzazione per tutti quei posti liberi e disponibili alla data del 1° settembre 2007, limitandosi invece a chiedere l'autorizzazione per soli ulteriori 699 posti per il concorso ordinario, senza tenere conto dei pensionamenti maturati al 30 maggio 2007;

il 15 giugno il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato via libera all'assunzione di n. 3.811 nuovi dirigenti scolastici (1.500 + 1.458 + 154 + 699). Da una prima stima i posti realmente vacanti e disponibili sono in totale 3951, pertanto, rimangono ancora liberi e disponibili almeno ulteriori 140 posti;

se si dovesse procedere alla conferma degli incarichi di presidenza a favore dei presidi incaricati per tutti i posti realmente vacanti e disponibili, si avrebbe una maggiore spesa per l'Erario, rispetto a quella derivante dalla stipula di contratti a tempo indeterminato, giuste autorizzazioni necessarie, derivante dal calcolo dell'indennità di funzione superiore, come da articolo 21 CCNL 26 maggio 1999, e articolo 33 CIN 31 agosto 1999 confermato dall'ARAN con nota 10 ottobre 2003, prot. n. 7096, spettante ai presidi incaricati ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297/1994;

pertanto la mancata assunzione in ruolo degli aventi diritto, oltre all'evidente danno economico per gli stessi, cagionerebbe un ingente danno erariale,

si chiede di sapere:

come si intenda rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 619, della legge finanziaria, il quale prevede che «si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94, del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso»;

come si intenda evitare un danno erariale ingente derivante dalla mancata assunzione dei vincitori di concorso e conseguenziale conferma degli incarichi, e se si intenda stabilizzare le dirigenze scolastiche mediante l'assunzione dei vincitori dei concorsi su tutti i posti liberi e disponibili.

(4-02268)

(27 giugno 2007)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha, a suo tempo, richiesto l'autorizzazione ad assumere n. 2.958 dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2007/2008, a seguito delle procedure concorsuali autorizzate (n. 1.500 per il corso-concorso ordinario indetto con D.D.G. 22 novembre 2004 e n. 1.458 per quello riservato di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 2006), sulla base del piano programmatico triennale predisposto ai fini dell'indizione dei relativi bandi di corso-concorso.

Successivamente è stata richiesta l'integrazione per n. 154 unità, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1-*sexies* della legge n. 43/2005 ed a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248/2006, con il quale è stata soppressa la precedente disposizione che prevedeva la possibilità di chiedere il trattamento in servizio fino al 70° anno di età.

Inoltre è stata chiesta l'autorizzazione per l'assunzione di ulteriori n. 853 dirigenti scolastici (numero comprensivo delle predette 154 unità) al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 619 della legge finanziaria n. 296 del 2006, previo accertamento della relativa disponibilità di posti per sopravvenute cessazioni dal servizio.

Da quanto sopra si rileva che le richieste di autorizzazione in argomento sono state prodotte in coerenza con le disposizioni di legge succedutesi nel tempo.

Per quanto riguarda infine la ventilata ipotesi di danno erariale che deriverebbe dalla necessità di procedere alla conferma degli incarichi di presidenza sulle rimanenti n. 140 sedi vacanti e disponibili, si precisa che gli emolumenti spettanti ai dirigenti scolastici con contratto a tempo

indeterminato sono stati adeguati a quelli percepiti dai presidi incaricati, mediante la corresponsione dell'«assegno *ad personam*».

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il Direttore generale della pubblica istruzione dell'Ufficio regionale di Catanzaro ha disposto misure urgenti per la definizione degli organici secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35;

lo stesso Direttore generale con decreto del 12 luglio 2007 autorizzava, per l'anno scolastico 2007-'08, nella provincia di Cosenza il funzionamento di 454 posti di sostegno in deroga ed in aumento a quelli già istituiti di diritto in organico nel numero di 708 cui, con decreto del Direttore generale del 23 febbraio 2007, erano già stati aggiunti altri 183 posti di sostegno, per un totale di 1.345 posti per sopperire alle esigenze pervenute dagli uffici scolastici;

a seguito degli ingiustificati tagli disposti dal Ministero, l'Ufficio scolastico di Catanzaro ha decurtato 104 posti del contingente già assegnato alla provincia di Cosenza;

con tale provvedimento la provincia di Cosenza viene discriminata e penalizzata di ulteriori 18 posti in meno rispetto all'anno 2006-'07 nonostante la richiesta in aumento da parte dei dirigenti scolastici ed il sostegno per gli alunni diversamente abili per l'anno 2007-'08;

questi tagli sono avvenuti improvvisamente nel momento in cui l'ufficio provinciale scolastico di Cosenza stava provvedendo ad effettuare le operazioni di assegnazione del personale di sostegno nelle scuole;

tutto ciò ha creato gravi disservizi ed allarme sia tra i docenti che tra i genitori che si vedranno, loro malgrado, costretti a ricorrere alle autorità competenti per tutelare il sacrosanto diritto allo studio per i ragazzi disabili,

si rammenta, infine, che la Calabria è la Regione più penalizzata e che il Governo con queste improvvise iniziative non solo danneggia il mezzogiorno ma getta nello sconcerto le categorie più deboli che vivono in un assoluto stato di precarietà,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di ristabilire il diritto al lavoro degli insegnanti di sostegno, ma principalmente per ristabilire un equilibrio sociale della categoria dei diversamente abili.

(4-02598)

(12 settembre 2007)

RISPOSTA. – In merito si fa presente, preliminarmente, che le direttive generali sull'azione amministrativa fino ad ora emanate hanno individuato come obiettivo prioritario l'assunzione di iniziative volte a dare un reale sostegno agli alunni diversamente abili.

In tal senso è stato anche ricostituito l'Osservatorio sull'*handicap* il quale, d'intesa con le associazioni interessate e in stretto rapporto con la scuola reale, ha il compito di approfondire tutte le tematiche concernenti l'integrazione degli alunni diversamente abili, per avere il quadro esatto delle criticità e per raccogliere nuove proposte. Da ultimo è stato avviato un protocollo di lavoro all'interno dell'Osservatorio ove si spiega quali percorsi la scuola farà e come avviare una intesa sostanziale con le regioni e gli enti locali affinché anche l'assistente materiale e il mediatore culturale siano presenti nell'aula.

Per quanto concerne il corrente anno scolastico, sono stati autorizzati i posti di sostegno necessari a sostenere tutti gli allievi disabili nella misura indicata dall'apposita certificazione. I cosiddetti tagli, riguardano invece le regioni in cui il numero dei ragazzi è in calo nonché le regioni in cui il rapporto insegnanti-alunni disabili è particolarmente basso, molto al di sotto della media nazionale che è a sua volta inferiore al rapporto tendenziale di un docente ogni due alunni diversamente abili.

Per soddisfare le esigenze degli allievi disabili sono stati attivati complessivamente circa 91.000 posti di sostegno ed inoltre, sempre con riguardo al sostegno, per l'anno scolastico 2007-2008 sono stati immessi nei ruoli n. 5.387 docenti.

Si fa anche presente che la determinazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, è stata fino ad ora disciplinata dalla legge 447 del 1997 che prevede un insegnante di sostegno ogni 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia. Tale criterio ha prodotto non poche difficoltà tant'è che per soddisfare tutte le esigenze si è dovuto provvedere con autorizzazioni in deroga.

Per garantire la necessaria continuità didattica, essenziale per i percorsi di integrazione dei ragazzi disabili, una maggiore specializzazione dei docenti, più rispondente alle differenti disabilità ed anche per dare maggiore stabilità agli insegnanti, la norma sugli insegnanti di sostegno, contenuta nella finanziaria 2008 consentirà di passare finalmente dalla logica dell'emergenza e delle deroghe a quella della programmazione e dell'organico funzionale a disposizione delle singole scuole o di reti di scuole, alle quali verranno assegnati in modo stabile docenti di sostegno.

L'organico di diritto del sostegno passerà dagli attuali 48.000 posti a 65.000 posti. Un piano triennale definirà le nuove 17 mila assunzioni, riducendo fortemente il grande numero di precari presenti soprattutto nella scuola superiore.

Oggi solo il 50 per cento degli insegnanti di sostegno è di ruolo, con le nuove disposizioni la percentuale salirà al 70 per cento. Ciò al fine di assicurare contingenti di personale corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regio-

nali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche sulla base di certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

Inoltre, il dibattito che si è recentemente sviluppato sulla insufficienza dei posti di sostegno, riportato da alcuni organi di stampa, è riconducibile in parte anche alle misure adottate dal precedente Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, emanato in attuazione della legge finanziaria del 2003 che ha apportato modifiche al sistema delle certificazioni creando complicazioni e proteste.

Ricordo che rientra nella competenza della Azienda sanitaria locale certificare l'*handicap*, spetta al GLHO (gruppo di lavoro operativo per l'*handicap*) indicare il fabbisogno di ore di sostegno per ciascun alunno disabile.

Il Ministero della pubblica istruzione sta lavorando su nuove modalità di certificazione della disabilità d'intesa con il Ministero della salute.

È opportuno comunque ricordare che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione, l'apprendimento. Il compito di redigere il PEI (Piano educativo individualizzato) – che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile – è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di *handicap*, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del Consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di *handicap* (come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994).

Per quanto riguarda in particolare la regione Calabria, il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale ha fatto presente che già da alcuni anni nella Regione si sta registrando un decremento della popolazione scolastica ed anche di alunni diversamente abili.

Nell'anno 2006/2007, nella suindicata regione sono stati autorizzati 1.565 posti di sostegno in deroga in presenza di n. 6.621 alunni disabili.

A fronte dei provvedimenti sopraccitati, nello stesso anno, il rapporto docente/alunni disabili nella Regione, è stato di un docente per ogni 1,44 alunni, di molto inferiore alla media nazionale che si attesta su 1/2 (un docente per ogni due alunni disabili).

Nell'anno scolastico 2007/08 sono risultati iscritti 536 alunni disabili in meno rispetto all'anno precedente. Tale situazione non giustificava la conferma dei posti autorizzati l'anno precedente e imponeva, secondo le norme vigenti, una consequenziale riduzione di posti in verità non rile-

vante rispetto al numero complessivo dei posti assegnati a livello regionale.

Allo stato attuale, la situazione è la seguente:

- totale alunni disabili 6.085;
- totale posti 3.836.

Nella provincia di Cosenza, in particolare, la situazione è la seguente:

- totale alunni disabili 1.809;
- totale posti 1.240.

Il rapporto alunni disabili/docente è di 1/1,57 ancora di molto inferiore a quello nazionale.

Comunque per far fronte alle ulteriori esigenze rappresentate, alle cinque province della regione sono stati attribuiti in data 11 ottobre 2007 altri 35 posti di sostegno in deroga di cui 6 sono stati assegnati alla provincia di Cosenza.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

GRASSI, RUSSO SPENA, GAGGIO GIULIANI, BRISCA MENAPACE, GIANNINI, MARTONE, DEL ROIO, ALBONETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

mercoledì 6 giugno 2007 a Migliarino, in provincia di Ferrara, è precipitato un Tornado dell'Aeronautica militare decollato dalla base di Ghedi e appartenente al VI Stormo;

a bordo del Tornado vi erano un allievo ed un istruttore dell'Aeronautica militare che dovevano effettuare una esercitazione sui cieli del ferrarese;

il Tornado, prima di schiantarsi a ridosso di un'abitazione temporaneamente disabitata, ha planato al di sopra di una fabbrica in cui lavorano 240 persone, e incendiato un autotreno che transitava sulla vicina superstrada;

l'Aeronautica militare ha dichiarato, attraverso una nota, che si trattava di una normale missione addestrativa, svolta però in condizioni di visibilità non ottimale a causa della presenza di una «copertura nuvolosa significativa a bassa quota»;

si apprende da un articolo pubblicato dal quotidiano «Il manifesto» l'8 maggio 2007 che gli stessi militari hanno inizialmente messo in guardia sulla possibile presenza nell'aeroplano di proiettili contenenti uranio impoverito;

considerato che:

l'abitazione a ridosso della quale si è schiantato il Tornado risulta essere in vendita, quindi solo temporaneamente disabitata;

Ferrara è una delle località più utilizzate per esercitazioni di caccia che, come spesso denuncia la popolazione locale, si lanciano in «strane evoluzioni»,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per verificare che l'esercitazione si sia svolta secondo tutte le norme di sicurezza;

se risponda al vero la possibilità che all'interno del Tornado vi fossero proiettili contenenti uranio impoverito;

se intenda intervenire affinché voli addestrativi non si svolgano su territori abitati ed affinché le esercitazioni di caccia, che hanno dimostrato più volte di essere rischiose per i territori sorvolati, non vengano più svolte nei cieli del ferrarese o in altri luoghi in cui la popolazione possa essere messa in pericolo.

(4-02151)

(13 giugno 2007)

ROSSI Fernando. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nei giorni scorsi in comune di Migliarino, Ferrara, si è schiantato al suolo, a pochi metri dai capannoni di un'industria e dalla superstrada Ferrara-Mare, un aereo Tornado, decollato dalla base di Ghedi;

la stampa locale e le persone del posto hanno testimoniato di un clima da tregenda, di un'ampia area recintata, di nuclei familiari subito allontanati e di arrivo di squadre dotate di sofisticate apparecchiature;

di fronte al fatto che a Ghedi, stando alla documentazione che negli Stati Uniti è accessibile (diversamente dall'Italia), si hanno oltre 40 bombe atomiche (altre 50 nella vicina base di Aviano) parte delle quali è stabilmente montata sui Tornado,

si chiede di sapere:

se si ritenga che la presenza di tali armamenti atomici sul territorio italiano non sia in violazione degli accordi internazionali che vietano l'utilizzo della minaccia atomica e se il Governo sia in grado di escludere l'ipotesi, per nulla fantasiosa, che aerei Tornado in partenza da Ghedi non abbiano mai trasportato armi atomiche; ugualmente preoccupante sarebbe se rispondesse al vero che nel normale armamento dei Tornado fossero presenti forti quantità di uranio impoverito;

se le misure messe in atto dall'Esercito e dalle Forze dell'ordine, che hanno isolato un'ampia zona attorno al luogo in cui è precipitato l'aereo, siano state sufficienti a salvaguardare ora ed in futuro la salute dei cittadini che entrino in contatto con quel terreno, con le risorse idriche interessate o che si cibassero di produzioni agricole provenienti da quel luogo.

(4-02209)

(20 giugno 2007)

RISPOSTA. (*) – Il 6 giugno 2007, un aereo «Tornado» del 6° Stormo dell'Aeronautica militare è precipitato in località Migliarino (Ferrara) nel corso di un'esercitazione, rientrando nei profili addestrativi necessari a preparare gli equipaggi di volo ad assolvere i compiti istituzionali della Forza armata.

La missione pianificata è stata eseguita secondo le direttive di addestramento, le prescrizioni dei manuali tecnico – operativi e nel pieno rispetto delle regolamentazioni nazionali in vigore per i voli militari effettuati sul territorio nazionale.

Ciò premesso, si fa osservare che sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco unitamente ai militari dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente alla Compagnia di Portomaggiore e del Comando provinciale di Ferrara, che hanno preso parte alle operazioni di soccorso ed isolamento della zona interessata.

In particolare, i Vigili del fuoco hanno utilizzato specifiche apparecchiature per verificare la presenza di sostanze potenzialmente tossiche.

Nel pomeriggio del 9 giugno 2007, sono terminati i lavori di sgombero e recupero dei rottami, di ripristino dell'erogazione dell'acqua potabile e di riapertura dello svincolo stradale.

Nell'ambito di una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di Ferrara, convocata il successivo 11 giugno a seguito dell'incidente, cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti dei Vigili del fuoco, dell'ARPA (Agenzia regionale protezione ambiente) dell'Emilia Romagna, dell'ASL di Ferrara e dell'Aeronautica militare, è stato accertato che non vi erano elementi tali da far ritenere sussistenti pericoli, attuali o futuri, per la popolazione, che potrà continuare a fruire delle risorse idriche e dei prodotti agricoli provenienti dall'area dell'incidente.

In tale sede, è stato, altresì, verificato che il velivolo in questione non aveva a bordo, né aveva rilasciato nell'ambiente sostanze tossico-nocive o pericolose per la salute, quali amianto, uranio impoverito o altro, ma anche che il carburante versato (kerosene) era stato recuperato e che le condutture idriche raggiunte dall'idrocarburo erano state sottoposte a lavaggio.

Al riguardo, si sottolinea che l'Aeronautica militare non ha e non ha mai avuto in dotazione munizionamento contenente uranio impoverito.

Infine, in relazione alla richiesta di non far svolgere voli addestrativi ed esercitazioni su territori abitati, si evidenzia che in relazione all'esigenza di attenuare i rischi per la popolazione in caso d'incidente aereo, l'Aeronautica militare ha emanato nel tempo delle disposizioni a carattere operativo tese a ridurre allo stretto necessario il sorvolo di centri abitati, per quanto consentito dalle caratteristiche del territorio nazionale, e dun-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

que atte a minimizzare il potenziale coinvolgimento della popolazione dagli effetti negativi di incidenti di volo.

Il Ministro della difesa

PARISI

(23 gennaio 2008)

GRASSI, GAGGIO GIULIANI, VALPIANA, TECCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Risulta agli interroganti che:

in questi giorni, come si evince da fonti giornalistiche, è stato diffuso nelle librerie italiane, il volume «La storia della Lombardia a fumetti» degli autori Roberto Fassi e Paola Bruni;

il libro è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia in diecimila copie, ed è rivolto, principalmente, ai giovani studenti delle scuole medie e secondarie;

il volume aveva già suscitato critiche per l'assenza di riferimenti a Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini;

in un testo contenuto a pagina 124, sembrerebbe associare i movimenti studenteschi e operai del Sessantotto a «atti di terrorismo» degli anni Settanta;

per le stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia nega la verità storica politica e giudiziaria, sostenendo trattarsi di tragici episodi invece che di stragi di stampo neofascista;

considerato che:

i familiari delle vittime delle stragi di Piazza Fontana (Milano, 12 dicembre 1969) e di Piazza della Loggia (Brescia, 28 maggio 1974) ne chiedono l'immediato ritiro in quanto il testo contiene una «pagina sconcertante che offende i familiari, i feriti e i morti di quelle tragedie»;

il testo andrebbe rivisto per «l'inaccettabile e incomprensibile errore storico contenuto», non essendoci possibilità di confusione della matrice neofascista di tali fatti, come acclarato dal processo di Piazza Fontana,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare affinché venga ritirato dalle librerie e dalle scuole il volume indicato nella presente interrogazione;

quali iniziative si intendano promuovere affinché i testi per i giovani studenti delle scuole italiane non contengano elementi di un revisionismo teso a ribaltare la verità storica.

(4-02442)

(19 luglio 2007)

PELLEGATTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il Consiglio regionale della Lombardia ha promosso la distribuzione nelle scuole dell'obbligo di un fumetto avente per oggetto la storia

della Lombardia e recante in prefazione un testo redatto dall'attuale Presidente del Consiglio regionale;

la spesa a carico dell'erario ammonta a 105.000 euro, di cui 93.000 euro per la stampa, 12.000 euro per la progettazione e 2.000 euro per la distribuzione;

tale fumetto non solo contiene gravi inesattezze storiche, come l'indicazione della data dell'unità d'Italia nel 1870, ma anche pesanti lacune, riferite ad esempio al ruolo del Manzoni, ed inaccettabili volgarità, considerata soprattutto la fascia di età cui il prodotto editoriale sarebbe stato destinato;

tale prodotto editoriale compie un'operazione inaccettabile di falsificazione storica, asserendo che le stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia siano attribuibili al movimento studentesco, operaio e antifascista, il che è, rispetto alle consolidate risultanze delle sentenze, l'opposto della realtà,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di bloccare tempestivamente la distribuzione di un documento diseducativo, falso ed erroneo come quello sopra descritto.

(4-02443)

(19 luglio 2007)

RISPOSTA. (*) – Risulta effettivamente che il suddetto volume è stato finanziato dalla Regione Lombardia, con delibera votata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza della Regione, che ne ha promosso la distribuzione nelle scuole primarie e medie del territorio regionale.

Il volume consta di 130 pagine di fumetti, che raccontano la storia della Lombardia, inserita nel più ampio contesto della Storia generale, dall'era glaciale ai giorni nostri. Nella presentazione del testo il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), che garantisce nel curriculum uno spazio per l'approfondimento della cultura locale.

Si tratta quindi di un testo di storia locale, inviato gratuitamente alle scuole del territorio dalla Regione, e non di un libro di testo alla cui adozione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, provvede il collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe.

Come rilevato nell'interrogazione, dopo la diffusione del libro, sono iniziate le critiche.

Vengono rimproverati al testo una lettura sostanzialmente parziale della storia regionale, errori evidenti di datazione (es. 3.000 d.c.) e l'omissione di riferimenti ad autori o personaggi importanti della nostra storia nazionale, quali Manzoni e Garibaldi; viene soprattutto contestato il nesso

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

(suggerito dall'uso improprio di un verbo) fra i movimenti studenteschi ed operai del '68 e le stragi terroristiche degli anni '70, e ciò ha suscitato la comprensibile indignazione dei familiari delle vittime di piazza Fontana e piazza della Loggia.

Nell'esprimere solidarietà ai familiari delle vittime delle stragi, si ritiene che alcune critiche al volume colgano nel segno, sia per quanto riguarda il linguaggio usato che per quanto riguarda la rappresentazione della realtà, e ben si comprende la reazione di chi si sente colpito dalle espressioni usate.

In effetti, la strutturazione della pubblicazione in oggetto (una panoramica storica di lunghissimo respiro) e il ricorso al fumetto, che affida solitamente all'immediatezza ed alla velocità del dialogo l'espressione chiara del pensiero, avrebbero forse richiesto più cura nella ricostruzione degli avvenimenti, nella scelta degli argomenti specifici e nel linguaggio usato, con un rapporto più chiaramente definito tra storia nazionale e storia locale.

In considerazione del fatto che il suddetto volume non è un libro di testo che in quanto tale, come detto, va adottato dai docenti con apposita deliberazione collegiale – ma è invece uno strumento sussidiario di lavoro fornito dalla Regione, si ritiene che l'iniziativa in argomento non possa in alcun modo condizionare o mettere in discussione la libertà di insegnamento e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, garantite dalla Costituzione, nonché il confronto democratico all'interno della scuola, assicurato dall'ordinamento. Si ritiene altresì che la mediazione degli insegnanti possa permettere una utilizzazione criticamente sorvegliata del testo.

Quanto, infine, alla richiesta di iniziative per il ritiro del volume in parola, mentre si ribadisce che non trattasi di un libro di testo, si ricorda che l'articolo 155 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – che prevedeva la facoltà di intervento del Ministro per vietare l'adozione di libri di testo in presenza dei necessari presupposti a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 è stato espressamente abrogato dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

LIOTTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:
a Catania, in uno dei quartieri più difficili, San Cristoforo, opera l'Istituto comprensivo Andrea Doria;

la struttura scolastica rappresenta, oltre che un luogo di studio, un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti del quartiere;

la proprietà dell'immobile (Le Orsoline) già la scorsa estate aveva emesso un provvedimento di sfratto per morosità nei confronti del Comune di Catania;

in seguito alle proteste e all'iniziativa congiunta di genitori, studenti, professori e tecnici della scuola, il Comune si era impegnato, in un accordo sottoscritto con la proprietà, a provvedere al pagamento degli arretrati entro il 31 dicembre 2006;

oggi, a distanza di soli sei mesi dall'accordo non onorato con i proprietari, l'amministrazione comunale subisce l'ennesimo sfratto, con notevole aggravio di costi per la collettività;

l'Istituto quindi rischia la chiusura nel mese di aprile di questo anno con una inaccettabile interruzione della attività didattica;

la chiusura dell'Andrea Doria cancellerebbe un luogo di aggregazione in uno dei quartieri più difficili della città, disperdendo in altri plessi una comunità scolastica che ha costruito una propria identità con una intensa attività sociale rivolta alle famiglie del quartiere,

si chiede sapere:

quali misure urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire l'interruzione della attività didattica;

quali iniziative di competenza intenda assumere per impedire che la comunità di San Cristoforo venga privata di un'importantissima struttura sociale oltre che didattica.

(4-01527)

(14 marzo 2007)

RISPOSTA. – Il 25 Gennaio 2006 era stato notificato all'Istituto in parola il primo provvedimento di sfratto per morosità dalla Corte d'Appello di Catania – Uffici giudiziari, su richiesta del proprietario dei locali, le Suore Orsoline, in quanto l'Amministrazione comunale non aveva corrisposto da circa due anni l'affitto mensile.

La situazione di precarietà ha portato, in data 4 aprile 2007, alla costituzione di un Comitato dei genitori che avevano occupato i locali della scuola rivendicando il diritto allo studio dei propri figli e la permanenza nella scuola del loro quartiere con la piena solidarietà del personale insegnante e non.

Risulta anche che l'Amministrazione comunale si sia incontrata varie volte con il legale dei proprietari dei locali allo scopo di risolvere il problema dello sfratto, ma non solo; infatti l'edificio scolastico necessitava anche di opere di messa a norma ai fini della sicurezza, comportanti una spesa che, però, i proprietari non intendevano sostenere; questi ultimi peraltro si erano anche dichiarati disponibili alla vendita, ma l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di acquistare l'immobile in quanto i locali, come già detto, non erano a norma e gli interventi per la messa in sicurezza eccessivamente onerosi.

A seguito di ulteriori Conferenze di servizi ed incontri sembrava ipotizzabile il provvisorio trasferimento della sede centrale dell'Istituto comprensivo nei locali del Circolo didattico «Tempesta» in corso di ristrutturazione; tale ipotesi è stata poi verificata, in data 1° giugno 2007, nel corso di una riunione convocata dal Prefetto con la partecipazione del Di-

rigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Catania, dei Dirigenti delle scuole interessate, dei rappresentanti degli organi collegiali e del Comune.

La suddetta riunione si è conclusa con un nulla di fatto per il parere negativo del Dirigente dell'Istituto comprensivo e dei rappresentanti del Circolo didattico, in quanto avrebbe compromesso la regolare erogazione del servizio scolastico poiché, come già riferito, i locali disponibili della scuola «Tempesta» sono in ristrutturazione e gli alunni sono ospitati in altro plesso.

Pertanto il Prefetto, prendendo atto dell'impossibilità di raggiungere una soluzione condivisa, si è impegnato ad ottenere una ulteriore proroga di due anni per il rilascio dei locali, anche nella previsione che nella zona di San Cristoforo è prevista la costruzione di un nuovo edificio scolastico.

In data 20 giugno è anche cessata l'occupazione dell'edificio scolastico da parte dei genitori.

Si fa infine presente che il 1° settembre 2007 l'Istituto comprensivo ha ripreso regolarmente la sua attività con l'assicurazione dell'ultimazione delle opere di adeguamento per la sicurezza dei locali, escludendo il corpo B dell'edificio fino alla realizzazione di una scala di sicurezza come previsto dai Vigili del fuoco.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

MALAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e della pubblica istruzione.* – Premesso che:

l'art. 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, ha esteso lo *spoils system* ai dirigenti di seconda fascia ovvero di funzione non generale, incaricati ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in conseguenza il Ministro della pubblica istruzione ha ritenuto di revocare, in vigenza di contratto, con atto unilaterale e senza giusta causa, gli incarichi dirigenziali attribuiti ai sensi del predetto art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 165/2001;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 19 marzo 2007, ha statuito che la cessazione automatica, *ex lege* e generalizzata degli incarichi dirigenziali si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione. Una tale disposizione di legge, infatti, «determinando l'interruzione automatica del rapporto di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito, viola, in carenza di garanzie procedurali, gli indicati principi costituzionali e, in particolare, il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa»;

nella suddetta sentenza si stabilisce – come già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002 – «che siano previste adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati». Deve comunque essere «garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni – connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa – per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall'altro al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati appunto nel contratto a suo tempo stipulato»;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia, è sempre stata costante nell'affermare che «la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti (...) può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale in presenza di determinati presupposti e all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato», come stabilito con sentenza n. 193 del 2002;

con sentenza n. 313 del 1996, la Corte costituzionale aveva peraltro già affermato – con riferimento proprio ai dirigenti non generali – che «la prevista contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto stesso»;

il 18 gennaio 2007 il Governo ha sottoscritto con i sindacati un Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, intitolato «Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche», firmato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai sindacati CGIL, CISL e UIL;

nel predetto Memorandum viene affermato che «l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale avverrà attraverso procedure negoziali improntate a principi di trasparenza e pubblicità» e che – in piena sintonia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 193 del 2002 e successivamente ribadito nella n. 103 del 19 marzo 2007 – «l'uscita deve costituire l'esito estremo di risultati negativi, mentre deve essere rigorosamente limitato lo *spoils system* alle figure apicali e a quegli incarichi dichiarati aventi natura fiduciaria dagli organi di governo in cui possono essere chiamati anche esterni all'Amministrazione.»;

nello stesso Memorandum viene affermato altresì che «per la dirigenza si ricorrerà ordinariamente a concorsi pubblici, integrati da appropriate attività formative, come strumento di selezione. Nell'ambito dei concorsi riservati al personale interno, verranno individuati metodi appropriati e trasparenti per dare rilievo alle attività e ai risultati conseguiti dai candidati all'interno dell'Amministrazione»;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, è stata concessa l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato in favore di Ministeri, enti pubblici non economici ed Agenzie per complessivi 6.485 posti nel triennio 2007/2009,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere – in coerenza con quanto affermato e sottoscritto nel citato Memorandum;

se, avuto riguardo al *dictum* della Corte costituzionale, il Governo intenda sanare la situazione venutasi a creare, procedendo con la stabilizzazione dei dirigenti di seconda fascia, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano già svolto dette funzioni per un tempo pari ad almeno un anno, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti del riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti per ciascuna amministrazione dello Stato.

(4-01991)

(17 maggio 2007)

RISPOSTA. – In via preliminare occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 2, commi 159-161, del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificati dalla legge di conversione n. 286 del 2006, la revoca degli incarichi dirigenziali è stata applicata esclusivamente a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-*bis* e 6 del citato decreto legislativo.

Si tratta, pertanto, di ipotesi ben precise e delimitate, in quanto relative, nel primo caso (comma 5-*bis*), all'attribuzione di un incarico dirigenziale da parte di un'amministrazione pubblica ai dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali. Nel secondo caso (comma 6) si fa, invece, riferimento agli incarichi conferiti anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e muniti di particolare professionalità, reclutati al di fuori di procedure concorsuali.

Peraltro, è opportuno evidenziare che il decreto-legge sopra citato ha introdotto una disposizione transitoria da adottare in sede di prima applicazione della normativa, prevedendo delle particolari garanzie per coloro i quali, estranei all'amministrazione, non fossero confermati nell'incarico dirigenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Infatti, il citato comma 161 ha mantenuto l'obbligo per l'amministrazione di versare il corrispettivo economico previsto fino alla scadenza naturale del contratto, con l'intento di salvaguardare il contraente più debole – in quanto non garantito da un sottostante rapporto di servizio con la pubblica amministrazione – dalle conseguenze sfavorevoli della cessazione anticipata del contratto. In altri termini i dirigenti estranei alla pubblica amministrazione hanno ricevuto dalle rispettive amministrazioni un indennizzo corrispondente alla retribuzione altrimenti spettante.

Quanto invece ai dirigenti ai quali l'incarico era stato conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, poiché essi appartengono comunque al ruolo di una pubblica amministrazione, l'applicazione della norma ha semplicemente determinato il rientro nelle amministrazioni di appartenenza.

Inoltre, occorre segnalare che è in corso di predisposizione un disegno di legge di delega al Governo volto a modificare la disciplina in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Con tale iniziativa normativa – in linea con quanto stabilito dal *Memorandum* d'intesa per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, sottoscritto con le parti sociali il 18 gennaio 2007 – s'intende modificare l'attuale disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali al fine di risolvere i notevoli problemi di ordine interpretativo, le difficoltà e le incertezze sorte in sede di attuazione. A ciò si aggiunge la necessità, rilevata anche dall'interrogante, di adeguare la disciplina medesima ai principi affermati da recenti decisioni della Corte costituzionale allo scopo di valorizzare i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di esclusività del rapporto di servizio dei dirigenti, rafforzando, al contempo, l'altrettanto rilevante principio di separazione tra politica e amministrazione.

In tal modo il Governo si propone di valorizzare il ruolo della dirigenza pubblica, assicurandone, da un lato, l'effettivo riconoscimento dell'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria e, dall'altro, la correzione delle disfunzioni conseguenti anche ad un improprio funzionamento dello *spoil system* che, in passato, hanno negativamente pesato sul funzionamento delle amministrazioni e, quindi, sul successo delle riforme.

Tra i criteri che ispirano la suddetta riforma vi è, appunto, anche quello di ridurre rigorosamente le ipotesi di affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni, circoscrivendo tale possibilità ai soli casi in cui, in considerazione dell'impossibilità di reperire tali competenze nell'ambito della dirigenza di ruolo, essa si renda necessaria ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze professionali in relazione ai compiti da svolgere.

Al contempo, sembra, tuttavia, opportuno salvaguardare una certa flessibilità nel reperimento delle risorse umane, sia all'interno delle medesime strutture pubbliche, sia mediante il ricorso al mercato del lavoro, al fine di avvalersi di professionalità di sicuro valore e prestigio; ciò, comunque, sempre nei limiti della reale necessità dell'amministrazione e secondo criteri di economicità e trasparenza.

A quanto detto si accompagna, altresì, l'intento di ottimizzare l'istituto del pubblico concorso; in tal senso si intende provvedere al riordino dei sistemi finalizzati al reclutamento del personale e dei dirigenti, in

modo da assicurare la periodicità e la continuità nonché l'accelerazione ed il decongestionamento delle procedure selettive.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(21 novembre 2007)

MUGNAI, BALBONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano;

il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano persegue finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformità agli indirizzi contenuti nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato dal Comitato istituzionale di coordinamento;

la legge quadro sulle aree protette stabilisce che il Presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale;

che nei giorni scorsi è iniziato l'*iter* per la nomina del nuovo presidente: il Presidente della Regione Emilia Romagna on. Vasco Errani ha firmato il decreto d'intesa con cui accoglie la proposta di nomina, avanzata dal Ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, dell'ex-senatore di Reggio Emilia Fausto Giovannelli;

l'ex-senatore designato avrebbe come sua unica importante qualità quella di essere un senatore non ricandidato dai Democratici di Sinistra alle ultime elezioni e quindi in attesa di collocazione;

all'interno dei consigli di amministrazione dei parchi e soprattutto della presidenza del parco stesso sarebbe invece opportuno inserire persone di grande competenza rispetto alle materie e alle problematiche che in tale ambito dovranno essere affrontate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dell'intesa tra il Presidente della Regione Emilia Romagna ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

come venga valutata oggi la scelta di proporre l'ex-senatore Fausto Giovannelli, in considerazione del fatto che nei mesi scorsi la Regione aveva contestato qualsiasi nome proposto dal centro-destra per la presidenza del Parco, accusando l'allora Ministro Altero Matteoli di scegliere persone appartenenti all'area politica che sosteneva il Governo Berlusconi;

se si convenga che tale scelta è stata esclusivamente dettata dalla volontà di «riciclare» un uomo politico della sinistra non rieletto in Parlamento;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non ritenga opportuno ritirare il proprio sostegno alla candidatura dell'ex-senatore e non reputi più idoneo scegliere al suo posto una persona di comprovata esperienza e conoscenza del settore.

(4-00531)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente che a seguito della cessazione dalla carica degli Organi di Governo dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, si è reso necessario, al precipuo fine di salvaguardare la funzionalità dell'Ente parco e la continuità della relativa azione amministrativa, procedere alla nomina di un Commissario straordinario investendolo del potere di adottare tutti gli atti necessari al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente stesso.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di porre fine alla situazione Commissariale dell'Ente parco, perdurante dal 2002, ha individuato nell'onorevole Fausto Giovannelli la persona idonea a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente in questione e, a tale riguardo, ho promosso ripetuti incontri con i presidenti delle Regioni interessate al fine di raggiungere il consenso in ordine al nominativo cui affidare l'incarico di Presidente.

La scelta a favore del dottor Giovannelli quale Presidente dell'Ente parco in esame, è stata operata tenuto conto dell'assoluto valore e della notevole professionalità e competenza in materia del soggetto, il cui *curriculum* rispecchia le qualità professionali e culturali dovute ad un proficuo svolgimento di attività in campo ambientale e istituzionale. Inoltre, il dottor Giovannelli, ha fatto parte per quattro Legislature della Commissione ambiente del Senato dove è stato autore e relatore di numerosi disegni di legge in materia ambientale e di aree protette, tra i quali, anche del provvedimento istitutivo dell'Ente parco.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha acquisito le prescritte intese da parte delle regioni Toscana ed Emilia Romagna (articolo 9 della legge 394 del 1991), che costituiscono l'esito di un positivo processo di concertazione interistituzionale ed i necessari pareri delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 n. 14) i quali si sono favorevolmente espressi sul nominativo indicato dal Ministro, nella persona dell'onorevole Fausto Giovannelli, al fine di ricoprire la carica di Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Si ritiene inoltre di informare gli interroganti che con decreti 31 maggio 2007 e 8 ottobre 2007 si è provveduto alla nomina del Consiglio direttivo dell'Ente parco che ha avuto i pareri favorevoli sia del Presidente della Regione Emilia Romagna che del Presidente della Toscana.

I membri del Consiglio Direttivo sono:

dottor Matteo Tollini e dottor Gioacchino Pedrazzoli, su designazione delle Associazioni di protezione ambientale;

professor Marcello Tomaselli e Professoressa Rosanna Scipioni, su designazione degli Enti scientifici ed università;

dottor Anna Maria Poletti e signor Giuseppe Neroni, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

dottor Alcide Baldassini, dottor Pier Romano Mariani, professor Valter Magliani, signor Enzo Groppi, dottor Pietro Romiti, su designazione della Comunità del Parco;

dottor Martino Dolci, su designazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con le nomine sopra descritte, il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, esce da una situazione di commissariamento che perdurava dal 24 marzo 2004.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(27 novembre 2007)

PALERMO, VANO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

il Ministero delle infrastrutture ha sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione di un'autostrada San Vittore Campobasso Termoli finanziata dallo Stato, dalla Regione e da un privato da ricercare; contro questa opera vi sono riserve e contrarietà per l'elevato impatto ambientale ed in quanto l'opera non è funzionale a servire il territorio, ma solo al suo attraversamento;

nel mese di agosto 2007 sono pervenute osservazioni dalla Commissione europea al POR Molise, attraverso cui la Regione intendeva finanziare l'opera, in quanto i finanziamenti europei non possono finanziare strade a pedaggio,

si chiede di sapere:

se l'opera sia compresa nei piani regionali e se sui medesimi sia stata effettuata la Valutazione ambientale strategica necessaria ai sensi della relativa direttiva europea 2001/42/CE;

se il Ministro in indirizzo intenda sostenere la Regione in riferimento all'uso – a giudizio delle interroganti – illegale dei fondi POR;

se non ritenga necessario un dibattito pubblico, sempre ai sensi della relativa direttiva europea, al fine di poter confrontare il progetto con altri alternativi.

(4-03066)

(15 novembre 2007)

RISPOSTA. – Il collegamento San Vittore-Termoli è stato individuato come opera strategica di preminente interesse nazionale nella Delibera CIPE n. 121/2001, e confermato nella successiva Delibera n. 130/2006 di aggiornamento degli interventi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzarsi per la modernizzazione del paese.

Il collegamento interessa due tratte:

- 1) San Vittore - Venafro - Isernia - Bojano - Campobasso;
- 2) Bojano - Termoli.

Il Ministero dell'ambiente, con decreto del 10 maggio 2005 e del 17 gennaio 2006 ed il Ministero dei beni culturali, con decreto del 12 novembre 2005, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della tratta San Vittore - Venafro - Isernia - Bojano - Campobasso.

Il 4 e 9 luglio u.s. ANAS ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'avviso indicativo per la selezione del promotore per la realizzazione della tratta San Vittore - Bojano - Campobasso attraverso la finanza di progetto.

Lo scorso 16 novembre ANAS, a fronte dell'avviso indicativo pubblicato, ha ricevuto due proposte per la selezione del promotore.

La realizzazione dell'intervento, che richiederà un investimento complessivo pari a 1.460 milioni di euro, non solo risulta in linea con quanto definito dal Ministero dell'ambiente, ma è teso a raggiungere il duplice obiettivo di migliorare il livello di servizio in termini di mobilità, accessibilità e sicurezza e di valorizzare e sviluppare le potenzialità economiche delle aree commerciali ed industriali delle province di Isernia e Campobasso.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(18 gennaio 2008)

PEGORER, MAZZARELLO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

l'Autostrada A4 Venezia-Trieste costituisce uno dei tratti del Progetto prioritario n. 6, più comunemente noto come Corridoio V e, nel contempo, una delle dorsali della mobilità del Nord Est, nonché della connessione tra l'Italia e l'Europa Centro orientale;

l'infrastruttura è di anno in anno sempre più obsoleta a causa del costante aumento del traffico, soprattutto pesante, originato nel Nord Est e proveniente da oltre frontiera;

l'obsolescenza comporta un progressivo venir meno dei requisiti di sicurezza per la circolazione. A riprova di ciò basti pensare all'alto numero di incidenti che si verificano soprattutto nella tratta San Donà di Piave-Quarto D'Altino;

non è pertanto più rinviabile la costruzione della terza corsia dell'intera tratta compresa fra Quarto D'Altino e Villesse, indispensabile al

fine di ripristinare una adeguata capacità di trasporto dell'infrastruttura e i dovuti *standard* di sicurezza;

la concessionaria pubblica Autovie Venete è da tempo impegnata per la progettazione e costruzione della menzionata terza corsia, proponendo di realizzare l'intera tratta da Quarto D'Altino a Villesse;

il concedente ANAS ha fino ad oggi consentito di inserire nel Piano finanziario della società la sola tratta di terza corsia Quarto D'Altino-San Donà di Piave, con la conseguenza di assentire solamente alla realizzazione di tale segmento di infrastruttura;

la realizzazione dell'intera terza corsia non è più rinviabile e pertanto essa va rapidamente inserita nel Piano finanziario di Autovie Venete in modo che la Concessionaria possa disporre di entrate tariffarie tali da finanziare l'opera;

una parte delle presenti entrate tariffarie di Autovie Venete deriva dalla attuale gestione della Tangenziale di Mestre. Il Governo ha recentemente definito un'intesa con la Regione Veneto che ristorna le entrate del sistema vecchia Tangenziale più nuovo Passante a favore di una società mista Stato-Regione Veneto, facendo così venire meno una porzione essenziale del flusso di cassa di Autovie Venete e, pertanto, una parte essenziale degli utili aziendali destinati alla costruzione della terza corsia;

è necessario garantire ad Autovie Venete adeguate entrate tariffarie per poter dare seguito alla costruzione della terza corsia per l'intera tratta Quarto D'Altino-San Donà di Piave,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario sollecitare l'ANAS affinché collabori con Autovie Venete per la più rapida definizione ed approvazione del Piano finanziario della Concessionaria, includendovi l'intera terza corsia;

se non ritenga opportuna la massima collaborazione tra Stato, Concessionaria e Regioni interessate al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad avviare i lavori della terza corsia, ricorrendo anche all'ausilio di un Commissario governativo;

se non ritenga altresì necessario che ad Autovie Venete siano assegnate entrate tariffarie in grado di compensare la perdita tariffaria derivante dall'accordo tra Stato e Regione Veneto per la gestione del sistema Tangenziale-Passante così da consentire la «bancabilità» della terza corsia.

(4-02179)

(14 giugno 2007)

RISPOSTA. – L'intervento relativo alla terza corsia sulla A4 (Quarto d'Altino-Villesse) (intervento inserito in "legge obiettivo") – tratta Quarto d'Altino – San Donà di Piave già compresa in piano finanziario vigente, era inserito per 157 milioni di euro (corrispondenti al costo presunto della terza corsia da Quarto d'Altino a San Donà di Piave) nel vigente piano finanziario, con inizio della realizzazione prevista entro il 2005 e completamento entro il 2010.

Il Progetto Preliminare Avanzato (compreso di Studio di Impatto Ambientale) è stato approvato dal CIPE (18 marzo 2005) e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2005 per un importo di circa 747 milioni di euro. L'efficacia della delibera rimaneva subordinata al perfezionamento dell'intesa con la Regione Veneto mediante stipula di atto integrativo della Intesa generale quadro.

La realizzazione dell'opera autostradale è prevista in 4 lotti funzionali.

La succitata delibera CIPE, tra le altre, impone la prescrizione di «garantire l'armonizzazione dell'opera con la linea ferroviaria AV/AC tratta Venezia – Ronchi dei Legionari, al fine di ottimizzare le interferenze tra le due opere, con particolare attenzione alla realizzazione dei sovrappassi e dei sottopassi ed alle opere di mitigazione e compensazione».

Per quanto così stabilito dal CIPE, Autovie Venete, la società che gestisce in concessione l'autostrada A4 Trieste-Venezia, e RFI hanno stimato congiuntamente i maggiori costi derivanti dalla prescrizione citata precedentemente per l'intera asta interessata dal parallelismo (circa 310-350 milioni di euro). Per quanto attiene quindi al progetto preliminare della linea ferroviaria Venezia-Trieste, si rappresenta che RFI sta procedendo alla sua redazione.

Relativamente al Primo lotto (Quarto d'Altino-San Donà di Piave) il 13 giugno 2006 la Regione Veneto (deliberazione di Giunta regionale n. 1.816 del 13 giugno 2006) ha approvato un Atto di indirizzo rivolto a RFI stabilendo che la linea ferroviaria non si affiancherà alla rete autostradale sul tratto tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave (per il primo lotto). Sulla base di tale atto, l'ANAS ha comunicato ad Autovie Venete di procedere alla redazione del Progetto Definitivo nel tratto tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, indipendentemente dalle interferenze con la ferrovia.

Relativamente al Secondo lotto in territorio Veneto (San Donà di Piave – Tagliamento), la Regione Veneto, con un altro atto di indirizzo (deliberazione di Giunta regionale n. 1.083 del 17 aprile 2007), ha esteso la stessa indicazione, già impartita a RFI per la tratta Quarto d'Altino – San Donà di Piave, all'intera tratta veneta (fino al Tagliamento) relativa all'allontanamento della linea ferroviaria dall'Autostrada A4.

Relativamente quindi al tratto Gonars/Villesse, Autovie Venete, considerando l'inesistenza del parallelismo ferroviario nel tratto Gonars/Villesse, si è dichiarata pronta ad avviare la procedura per la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione definitiva della terza corsia (da inserire nel nuovo piano finanziario).

La principale criticità inerente la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 è rappresentata dalla problematica dell'affiancamento della prevista infrastruttura ferroviaria a quella autostradale.

A tale riguardo, il CIPE in sede di approvazione nel marzo 2005 del progetto preliminare della terza corsia della A4 da Quarto d'Altino a Villesse ha espresso la prescrizione di «garantire l'armonizzazione dell'opera con la linea AV/AC tratta Venezia-Ronchi dei Legionari, al fine di otti-

mizzare le interferenze tra le due opere, con particolare attenzione alla realizzazione dei sovrappassi e dei sottopassi ed alle opere di mitigazione e compensazione».

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa a tale problematica, causa principale dei ritardi registrati nella realizzazione della terza corsia, in data 4 luglio si è tenuta presso il Ministero delle infrastrutture una riunione con la società Autovie Venete e ANAS volta a trovare una soluzione al contrasto venutosi a creare tra le prescrizioni del CIPE e la posizione assunta dalla Regione Veneto.

In esito alla riunione si è quindi ritenuto di procedere col progetto della terza corsia della A4, non più rinviabile, aderendo alla richiesta della Regione Veneto di non affiancare la linea ferroviaria con la sede autostradale nel tratto fino San Michele per poi procedere in affiancamento fino a Gonars e nuovamente senza affiancamento da Gonars a Villesse in territorio friulano.

Si informa che il 2 agosto u.s. ANAS S.p.a. ed Autovie Venete hanno sottoscritto lo schema di convenzione unica che riguarda la realizzazione della terza corsia della A/4 Venezia-Trieste per l'intera tratta da S. Donà di Piave a Villesse, senza contributo pubblico.

In data 7 novembre 2007 presso questo Ministero è stata quindi sottoscritta la nuova convenzione unica tra Anas e la concessionaria Autovie Venete S.p.A. Tale convenzione scadrà nel 2017 e prevede un programma d'investimenti di 1.340,6 milioni di euro di cui gli interventi principali sono costituiti dall'adeguamento dell'autostrada A4 con realizzazione della terza corsia sul tratto Quarto d'Altino-Villesse (1.198 milioni di euro) e dall'adeguamento della Villesse-Gorizia (142 milioni di euro).

La Convenzione renderà possibile attivare altri importanti investimenti infrastrutturali per il potenziamento della rete viaria nel Triveneto, anche in funzione del Corridoio transeuropeo n. 5 e dell'interscambio trasportistico e commerciale con tutta l'area balcanica.

ANAS ha autorizzato la società concessionaria ad avviare la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della terza corsia della A4, per la tratta San Donà di Piave-Villesse. La progettazione del primo tratto, da Quarto D'Altino a San Donà di Piave, era già stata autorizzata da ANAS ed è attualmente in fase avanzata di redazione.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(18 gennaio 2008)

POLLEDRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nella notte tra sabato 10 marzo e domenica 11 marzo 2007, due amici residenti a Bobbio (Piacenza), Angelo Falcone e Simone Nobili, sono stati tratti in arresto in India, dalle locali autorità di polizia, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti;

i due ragazzi si trovavano in India, a Mandi, città dell'Himachal Pradesh, per un periodo di vacanza, che si sarebbe concluso il 16 marzo 2007;

al momento del *blitz* della polizia i due ragazzi bobbiesi, in base alle loro dichiarazioni, così come sono state riportate dalla stampa locale, si trovavano a casa di gente conosciuta sul posto e loro stessi, proclamando la propria innocenza, sostengono di essere caduti in una trappola;

la deposizione in lingua *hindi*, che i due ragazzi sarebbero stati obbligati a sottoscrivere, senza una relativa traduzione in lingua italiana, riportava il fatto che i due giovani fossero stati trovati in auto con 18 chili di *hashish*;

le celle in India sono in condizioni assolutamente precarie, sovraffollate e in pessime condizioni igieniche;

i due ragazzi patiscono evidenti difficoltà di comunicazione e di relazione con la polizia locale, e non riescono a comunicare con i familiari in Italia;

considerato che:

attualmente non esistono accordi tra Italia e India in materia di diritto penale, né per far svolgere i processi nelle nostre aule, né per eseguire le condanne straniere in un carcere italiano;

in India le infrazioni alla legge sugli stupefacenti sono punite con diversi anni di detenzione, già a partire da una quantità minima di qualsiasi tipo di droga, senza nessuna possibilità di condono;

Angelo Falcone e Simone Nobili, proprio a causa delle condizioni precarie in cui versano le carceri indiane, durante la detenzione avrebbero contratto l'epatite;

atteso che:

le prime dichiarazioni del Ministero degli affari esteri avevano fatto ben sperare in un deciso intervento diplomatico che, però, ove avvenuto, ad oggi non sembra aver prodotto grandi risultati;

risulta inaccettabile che il sistema politico-istituzionale e mediatico italiano usi, con tanta superficialità, due pesi e due misure a seconda che il «prigioniero» sia «conosciuto» o meno;

a conferma di ciò, se alcuni nel passato sono riusciti a riempire pagine di giornali per intere settimane, ottenendo l'opportuna attenzione degli organi di stampa, altri, come nel caso di Angelo e Simone, sembrano abbandonati a se stessi;

per potersi difendere presso le istituzioni giudiziarie indiane occorre una somma molto elevata, valutata circa in 60.000 euro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire immediatamente perché vengano attivati tutti i contatti necessari per fare luce sulla vicenda e renderne effettivo un positivo epilogo, salvaguardando, fin da ora, le condizioni psicofisiche dei nostri due connazionali;

se il Ministro, posto che per questi casi non è previsto il gratuito patrocinio, intenda farsi carico di intervenire presso i competenti organismi, affinché sia erogato un contributo di solidarietà alle famiglie al fine di alleviare loro le spese processuali.

(4-03170)

(5 dicembre 2007)

STORACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

il 10 marzo del 2007 a Mandi (Himaical Pradesn), in India, la polizia statale ha tratto in arresto due giovani italiani, A. Falcone e S. Nobile, accusandoli di detenzione di sostanze stupefacenti;

nella locale centrale di polizia, ove sono stati trattenuti prima di essere trasferiti al carcere di Mandi, non è stato consentito loro di mettersi in contatto con l' Ambasciata italiana né con i familiari in Italia, nonostante le reiterate richieste;

gli stessi Falcone e Nobile hanno più volte rivolto appello al Governo italiano affinché venisse aperta un'inchiesta parallela da parte della Polizia italiana per chiarire la loro vicenda dai risvolti poco chiari;

non si hanno notizia precise sulle loro reali condizioni di salute, che sembrano essere alquanto precarie vivendo in uno stato di detenzione disumano;

malgrado le diverse interrogazioni e sollecitazioni da più parti prodotte, a tutt'oggi i nostri due connazionali sono ancora in carcere;

il processo a loro carico, iniziato il 24 agosto 2007, è già arrivato alla sua quarta udienza;

il padre di A. Falcone è stato costretto allo sciopero della fame per richiamare l'attenzione sul caso;

le prime dichiarazioni del Ministro degli affari esteri avevano fatto sperare in un intervento diplomatico che producesse risultati in tempi rapidi,

si chiede di sapere:

quali iniziative concrete siano state intraprese da parte dei Ministri in indirizzo per assicurare ai giovani Falcone e Nobile il diritto ad essere difesi in un processo equo e rispettoso dei diritti dell'uomo e degli italiani all'estero;

se e come siano state verificate e quali siano le effettive condizioni di salute e del trattamento in carcere dei due connazionali;

se il Governo italiano intenda assicurare, come è già stato fatto in tante altre occasioni, il gratuito patrocinio legale, visto che le famiglie dei due si trovano in condizioni economiche tali da non potere sostenere le esose spese legali per lo svolgimento del processo.

(4-02926)

(24 ottobre 2007)

RISPOSTA. (*) – Il signor Angelo Falcone e il signor Simone Nobili sono stati tratti in arresto dalle Autorità di Polizia indiane il 10 marzo 2007 a Mandi, nell'Himachal, con l'accusa di detenzione di 18 kilogrammi di hashish finalizzata allo spaccio. I connazionali sono stati condotti nel carcere di Mandi, ove tuttora permangono in regime di custodia cautelare.

Il caso del signor Falcone e del signor Nobili è stato seguito sin dall'inizio con la massima attenzione sia dal Ministero degli affari esteri sia dall'Ambasciata in New Delhi. Sin dal momento dell'arresto, la Rappresentanza si è adoperata, in particolare, per fornire agli interessati ogni possibile assistenza, mantenendo un costante contatto con i familiari in Italia. La stessa Rappresentanza è altresì intervenuta presso le competenti Autorità indiane al fine di ottenere una conclusione più rapida possibile delle indagini relative alle accuse contestate.

Diverse visite consolari sono state effettuate per verificare le condizioni di salute e di detenzione dei due connazionali. In occasione dell'incontro in carcere avvenuto lo scorso 4 ottobre, il signor Falcone e il signor Nobili sono apparsi in buono stato di salute psico-fisica; gli stessi hanno dichiarato di essere trattati con cortesia dalle Autorità carcerarie, di ritenere accettabili le condizioni igieniche della struttura nella quale sono reclusi e di poter senza difficoltà comunicare con i loro congiunti in Italia con cadenza settimanale. L'Ambasciata ha comunque ottenuto dalle predette Autorità l'autorizzazione a che gli interessati siano sottoposti ad una visita sanitaria di controllo da parte di un medico esterno al penitenziario.

Quanto alla vicenda giudiziaria, terminata la fase istruttoria, il procedimento penale a carico del signor Falcone e del signor Nobili è stato instaurato. L'ultima udienza preliminare, cui ha assistito un rappresentante dell'Ambasciata, si è svolta il 4 ottobre scorso. Nel corso di una nuova udienza svoltasi lo scorso 27 ottobre sono stati formalizzati i capi di imputazione a carico dei connazionali: detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A fine dicembre sono previste le udienze per la raccolta delle prime testimonianze.

Il 26 novembre scorso i genitori dei due connazionali sono stati ricevuti dall'Ambasciatore Antonio Armellini. L'Ambasciata li ha, inoltre, assistiti per individuare un nuovo legale ed il 27 novembre un funzionario dell'Ambasciata li ha accompagnati nel carcere di Mandi.

L'ipotesi di un eventuale rientro in Italia del signor Nobile e del signor Falcone, stante la pendenza del procedimento penale, non appare al momento praticabile. Tanto più che non esistono, allo stato attuale, accordi bilaterali tra il nostro Paese e l'India per il trasferimento dei detenuti. L'India, inoltre, non risulta aver aderito alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto riguarda l'assistenza legale, su istruzioni del Ministero l'Ambasciata ha disposto l'iscrizione in anagrafe dei due connazionali per poter concedere loro un sussidio straordinario, attesa la comprovata indigenza della famiglia.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(16 gennaio 2008)

PONTONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:
la scuola napoletana di ogni ordine e grado si trova in situazione disastrosa;

mancano classi ed insegnanti;

le classi sono formate da trenta alunni invece che venticinque, cioè un numero di alunni superiore a quello prescritto dalla legge;

non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*;

non vi è alcuna relazione tra il numero dei docenti in base alle reali presenze degli alunni nelle aule;

il ministro Fioroni in visita alle scuole napoletane è stato contestato da insegnanti e genitori per le deficienze di cui sopra,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno riferire ed illustrare al Parlamento quale sia la vera ed attuale situazione della scuola a Napoli e, di conseguenza, quali immediati ed urgenti provvedimenti voglia adottare per organizzare, secondo legge, la scuola di ogni ordine e grado al fine di tutelare gli interessi degli studenti onde educarli ed istruirli quali cittadini e professionisti del futuro.

(4-02684)

(20 settembre 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il Governo ha approvato un articolato piano di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione; tra i vari interventi è stato previsto un incremento dello 0,4% del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe – dalle attuali 20,6 a 21,00 unità di allievi per classe – al fine di realizzare, nel rispetto della vigente normativa, una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda la Regione Campania, con decreto ministeriale, recante disposizioni relative alla definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2007-2008, è stata determinata in 85.985 posti la consistenza del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. Successivamente è stata assegnata una ulteriore dotazione di 170 posti; la dotazione complessiva in organico di diritto è stata quindi di 86.155 posti.

In sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto il competente direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha poi provveduto ad autorizzare tutte le classi fuori dai parametri e per le quali i dirigenti scolastici ne hanno chiesto la formazione.

Con riguardo all'organico di sostegno, il numero dei posti assegnato con il decreto interministeriale recante disposizioni relative alla definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2007-2008 – è di 8.146 posti.

In sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato altri 3.921 posti di sostegno per un totale di posti pari a 12.067, a fronte di 21.433 alunni diversamente abili, con un rapporto pari a un docente per 1,77 allievi disabili, ben al di sotto della media nazionale.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

Pascua Lama è un progetto minerario bi-nazionale tra Cile e Argentina, situato nella Cordigliera andina della regione di Atacama, all'interno della Valle del Huasco;

il progetto dell'impresa *leader* nella produzione aurifera, Barrick Gold, approvato in Cile nel febbraio 2006 e nel dicembre dello stesso anno in Argentina, intende installare una miniera a cielo aperto per l'estrazione di oro, argento, rame e altri minerali che si trovano in parte sotto i ghiacciai millenari Toro I, Toro II e Esperanza;

il progetto prevede lo «spostamento» dei tre ghiacciai e rischia di mettere in pericolo l'ecosistema dell'intera valle del Huasco, andando a toccare le fonti d'acqua primarie di una regione semidesertica;

lo spostamento dei ghiacciai, che più correttamente dovrebbe essere chiamato distruzione degli stessi, andrebbe a stravolgere le falde acquifere e il corso dei fiumi che dai ghiacciai nascono, mentre l'attività mineraria, che fa uso di cianuro e di metalli pesanti, rischia di contaminare ciò che resterebbe delle risorse idriche. A ciò si aggiunge l'enorme consumo di acqua da parte della futura miniera (360 litri al secondo), in una regione per l'appunto già caratterizzata dalla scarsità d'acqua;

il progetto sarebbe finanziato principalmente dalla compagnia Barrick Gold e tutta la pianificazione tecnica dei lavori è seguita da una multinazionale della quale sarebbe membro George Bush *senior*;

il Governo cileno aveva approvato il progetto che sarebbe stato però bloccato *in extremis* dal Tribunale del Popolo istituito appositamente nel 2006 al II Foro Sociale cileno a Santiago del Cile;

nel corso del dibattimento sarebbe inoltre emerso che la Barrick Gold sarebbe responsabile di gravi attentati ambientali non solo in Cile e Perù, ma anche in Congo, Papua Nuova Guinea e Australia;

considerando che:

le restrizioni politiche cilene e la scarsa libertà giornalistica non permettono una giusta circolazione dell'informazione e non favoriscono la comprensione della gravità del problema;

gli abitanti di questa zona vivono principalmente di agricoltura e la distruzione di questi ghiacciai porterà alla loro scomparsa;

la zona che comprende la base della miniera della Barrick fino al 1989 era un territorio facente parte della Riserva mondiale di San Guillermo, protetta dall'Unesco per l'importanza e l'unicità della sua biosfera;

con un decreto straordinario, la corte di San Juan letteralmente strappò quell'area alla riserva Unesco, notificando l'accaduto solo nel 1999, ben 10 anni dopo;

il Movimento «anti Pascua Lama» ritiene che il progetto avrebbe già danneggiato più della metà dei ghiacciai ed evidenzia un quadro dove il potere economico della *corporation* avrebbe corrotto quello politico, trascurando le implicazioni ambientali, ma anche i diritti umani in un territorio che andrebbe invece preservato da ogni forma di sfruttamento industriale, ed a maggior ragione da quello minerario,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire negli organismi internazionali preposti per fermare il devastante progetto che, se compiuto, determinerà un gravissimo e irreparabile danno ambientale;

come si intenda agire al fine di tutelare la sussistenza e la qualità della vita della popolazione locale, anche in considerazione del fatto che la regione dove dovrebbe sorgere il progetto Pascua-Lama, è abitata da secoli dalle comunità indigene Diaguita, anch'esse dedite all'agricoltura come quasi tutti i 70.000 abitanti della regione.

(4-02415)

(18 luglio 2007)

RISPOSTA. – Il progetto minerario bi-nazionale tra Cile e Argentina, denominato «Pascua Lama» (Pascua in Cile e Lama in Argentina) si iscrive nel quadro del «Tratado sobre Integración y Complementación Minera» sottoscritto tra i due Paesi il 29 dicembre 1997 per rendere possibile la realizzazione di progetti minerari congiunti lungo la frontiera. Il 13 agosto 2004 i Ministri degli esteri di Cile e Argentina hanno sottoscritto un Protocollo Addizionale in cui vengono definite le condizioni per la realizzazione del progetto in questione.

Titolare del progetto è la società canadese Barrick Gold Corporation, che è già presente sia in Cile che in Argentina. Il progetto attuale prevede lo sfruttamento di un importante giacimento aurifero dopo il taglio e lo spostamento di tre ghiacciai (Toro I, Toro II e Esperanza) che alimentano il sistema idrico della valle del Huasco, e la successiva creazione di una

miniera a cielo aperto. L'investimento previsto da parte della multinazionale canadese è di circa 2.300 milioni di dollari per una durata di 20 anni.

Per quanto riguarda il Cile, il Primo Ministro canadese Stephen Harper, in visita a Santiago, ha difeso la bontà del progetto, assicurando che la Barrick Gold eseguirà i lavori nel pieno rispetto degli standard più elevati in materia ambientale. In occasione della visita l'associazione «Chile sostenibile» (formata da gruppi ambientalisti cileni contrari al progetto, dalla confederazione dei lavoratori metallurgici e da esponenti delle comunità indigene) ha organizzato una manifestazione di protesta poiché, nonostante le rassicurazioni del Ministro Harper, i lavori di realizzazione della miniera ed in particolare lo spostamento dei ghiacciai rischiano di ridurre drasticamente le risorse idriche per la zona agricola della Valle del Huasco con costi sociali ed economici molto elevati per gli abitanti della zona.

Intervenendo pubblicamente all'inizio di agosto, il Ministro dell'ambiente del Cile, Ana Lya Uriarte, ha ribadito che in ogni caso Barrick Gold riceverà l'autorizzazione ad effettuare i lavori solo dopo che le competenti istituzioni ambientali cilene avranno concluso gli studi di monitoraggio sui ghiacciai interessati. Uriarte ha sottolineato come l'attuale progetto sia già stato modificato profondamente rispetto all'originario per ridurre al minimo l'impatto ambientale, evidenziando l'attenzione che l'Esecutivo Bachelet presta ai nuovi progetti minerari in considerazione dei possibili danni ambientali a questi associati.

Il territorio argentino interessato dall'iniziativa è il 20% dell'area complessiva su cui si estende il progetto e fa parte della Provincia di San Juan (competente per il rilascio delle autorizzazioni) è del 5 dicembre 2006. In quella data, le autorità provinciali e nazionali hanno reso nota ufficialmente l'approvazione del rapporto d'impatto ambientale ed impegnano l'impresa canadese a versare 70 milioni di dollari Usa da destinare allo sviluppo sostenibile del territorio argentino interessato al progetto. Inoltre è previsto che le risorse stanziare servano a finanziare studi di ricerca e monitoraggio della vita silvestre nell'area della biosfera di San Guillermo, per la cui difesa si erano mossi gli ambientalisti argentini.

L'impresa, infine, dovrà organizzare un piano di visite guidate al giacimento da parte della comunità locale ed assistere studenti borsisti sanjuanini che vorranno visitare e studiare l'area del progetto, nonché assicurare un «monitoraggio partecipativo» con la comunità locale rispetto a tutte le misure che possano avere riflessi in campo ambientale, con particolare riferimento alla tutela dell'acqua, della flora e della fauna.

Il Governatore di San Juan, José Luis Gioja, rieletto a grande maggioranza per altri 4 anni lo scorso 12 agosto, ha fatto del settore minerario uno degli assi strategici del suo programma di governo.

Dagli elementi di cui sopra emerge, quindi, che gli aspetti relativi all'impatto ambientale del progetto in questione siano stati presi in attenta considerazione sia dalle autorità cilene sia da quelle argentine.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SANTO

(15 gennaio 2008)

ROSSI Fernando. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

le Aziende regionali di protezione ambientale (ARPA) vanno sempre più assumendo incarichi di studio, consulenza e progettazione per conto di soggetti privati. Queste attività di consulenza ai privati, vengono effettuate sia come attività istituzionale sulla base di convenzioni tra le agenzie e le aziende, sia privatamente dai dipendenti stessi che, grazie alle possibilità offerte dal contratto della sanità, possono effettuare attività professionale *intra moenia*, a volte anche utilizzando le strumentazioni tecnico-scientifiche ed informative delle aziende;

accade inoltre, con sempre maggior frequenza, che Regioni ed Enti locali, si servano delle ARPA per esprimere i pareri istituzionali di competenza, ignorando o non dando importanza al fatto che, sugli stessi progetti od opere, le stesse ARPA vengono così ad assumere il doppio ruolo di controllati e controllori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario predisporre interventi che risolvano tale situazione eticamente ed istituzionalmente discutibile;

se nei casi in oggetto non sia opportuno avvalersi di un soggetto terzo, come ad esempio il Comando Carabinieri per la tutela della salute o il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, per garantire la neutralità dei controlli.

(4-02145)

(13 giugno 2007)

RISPOSTA. – Si precisa che le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituite con la legge n. 61 del 1994 e regolamentate da leggi emanate dalle rispettive Regioni, sono chiamate a svolgere esclusivamente un ruolo di supporto tecnico agli organismi regionali e locali sulle tematiche relative alla conoscenza dello stato dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle attività sottoposte a regolamentazione amministrativa di Regioni ed Enti locali e ad esse non competono funzioni amministrative.

È sulla base di quanto sopra che, coerentemente, Regioni ed Enti locali si affidano al supporto tecnico delle ARPA per poter esprimere con cognizione di causa i pareri istituzionali di competenza.

Inoltre, alle ARPA sono affidati compiti di controllo tecnico nei campi di competenza che si sviluppano prevalentemente attraverso campagne di misura di inquinanti su matrici ambientali svolte da tecnici qualificati e che consentono di conoscere e di descrivere le condizioni dell'ambiente e le sue alterazioni. Lo svolgimento di tali controlli richiede di affidare ai tecnici anche poteri di polizia giudiziaria da esercitarsi nell'ambito delle competenze delle ARPA.

Di natura diversa sono i poteri di controllo affidati ai nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute e dall'ambiente i quali supportano per gli aspetti di verifica amministrativa gli organismi regionali e locali cui istituzionalmente sono affidati compiti autorizzativi.

Di conseguenza, i ruoli svolti dalle ARPA e dai nuclei dei Carabinieri nel campo dei controlli, genericamente intesi, sono complementari e non possono essere posti in alternativa tra loro.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 gennaio 2008)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

a Roma, in via della Camilluccia 19, su palazzo di proprietà Enasarco, è stato installato un ripetitore Vodafone ed è stata autorizzata l'installazione di una seconda antenna in favore della Wind;

la zona di cui trattasi si caratterizza per la presenza di numerosi impianti simili, come: un'antenna radio-taxi nella stessa via Camilluccia; due ripetitori in piazza Ennio, uno in piazza Madonna del Cenacolo, uno in via Farnesina, due in via Mario Fani, altri nei pressi del vicino Hotel Hilton e, infine, un maxi ripetitore dell'Esercito italiano sito in via Forte Trionfale;

numerosi studi scientifici hanno dimostrato come le onde elettromagnetiche siano all'origine di diversi tipi di patologie, quali emicrania, insonnia, attacchi di panico, problemi agli occhi, ma anche di disturbi ben più gravi, come il tumore al cervello o le leucemie infantili;

nella stessa zona di cui sopra, negli ultimi anni, si è registrato un aumento significativo di decessi per tumori, soprattutto nell'immobile di proprietà dell'Enasarco sito in via della Camilluccia ed in quelli immediatamente adiacenti;

un gruppo di residenti della zona, riunitosi in comitato, ha fatto effettuare il 22 aprile 2007 la misurazione delle radiazioni elettromagnetiche, dalle cui rilevazioni si evince un livello di esposizioni più che doppio rispetto al limite consentito dalla legge;

il comitato di residenti ha provveduto a segnalare il problema ai vertici dell'Enasarco ed alle autorità competenti (Comune di Roma, ASL Ambiente 1, Ministero della salute e Agenzia regionale per la prote-

zione dell'ambiente) chiedendo la verifica dei dati autonomamente raccolti e la sospensione dei lavori relativi all'installazione dell'antenna Wind;

ai sensi della legge 36/2001 («Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»), per la costruzione e l'esercizio di tali impianti è sempre necessario attenersi ad alcuni criteri e principi direttivi, tra cui quello di individuare le tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini, nonché quello di procedere ad una concertazione con le Regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi decisionali,

si chiede di sapere:

quali interventi si intendano intraprendere per assicurare l'effettività del diritto alla salute costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, soprattutto in relazione ai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico presente nell'area sopracitata;

se non si reputi necessario che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente provveda ad accertare la reale entità delle radiazioni elettromagnetiche dell'area, al fine di garantire che i limiti stabiliti dalla legge non vengano superati;

se non si reputi utile sospendere tutte le richieste di autorizzazione per l'installazione di nuove stazioni radio-base, in attesa di elaborare ed approvare un piano delle aree destinato all'ubicazione delle antenne per telefonia cellulare;

come si possa garantire l'informazione e la partecipazione pubblica in modo che eventuali dislocazioni degli impianti che causano campi elettromagnetici vengano discusse e decise in maniera concordata con le amministrazioni locali e i diretti interessati.

(4-02006)

(29 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si trasmettono gli elementi informativi predisposti dalla Divisioni V – Inquinamento acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti – della scrivente Direzione.

Il sito compreso tra via Trionfale, via della Camilluccia e via dei Gandolfi a Roma, è stato oggetto di campagne private volte alla misura dei livelli di campo elettromagnetico, le quali hanno messo in luce, per campo elettrico, un valore di 13 V/m, superiore al valore di attenzione, pari a 6 V/m, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz».

In ordine all'esigenza di tutelare la salute della popolazione dai rischi connessi con esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, l'ARPA Lazio, quale ente preposto al controllo ed alla vigilanza sanitaria

e ambientale, ha effettuato una campagna di misure presso le abitazioni private di via della Camilluccia e via Gandolfi.

La relazione tecnica, redatta dall’Agenzia regionale a conclusione delle suddette misurazioni non ha evidenziato alcun superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente; i valori rilevati per il campo elettrico e per quello magnetico risultano, infatti, inferiori ai valori di attenzione indicati all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

In merito ai quesiti posti dall’interrogante, in risposta a quelli di stretta competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si evidenzia che la salvaguardia e la tutela del diritto alla salute pubblica sono esercitate dallo stesso Ministero attraverso la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» e da due decreti attuativi, emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge stessa:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 – *«Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali degli elettrodotti»;*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 – *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz».*

Tali decreti fissano, a livello nazionale, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della popolazione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati sia alla frequenza di rete di 50 H che alle alte frequenze.

Si ricorda per maggiore chiarezza il significato delle grandezze citate:

– *Limite di esposizione:* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori...;

– *Valore di attenzione:* è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate ... Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge;

– *Obiettivi di qualità:* quelli di preminente interesse sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva riduzione dell’esposizione ai campi medesimi. Ad essi si aggiungono criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e

le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, da definire a livello regionale.

I valori fissati per tali parametri sono stati scelti sulla base dei risultati di numerosi studi scientifici, compiuti dai più autorevoli enti internazionali, concernenti i rischi sanitari connessi con l'esposizione a campi elettromagnetici.

La legislazione italiana, in linea col principio di precauzione di derivazione comunitaria, ha seguito un approccio fortemente prudenziale, fissando valori piuttosto restrittivi, inferiori a quelli indicati nelle linee guida ICNRP (*International Commission on Non Ionizing Radiation Protection*), l'organizzazione scientifica internazionale indipendente che fornisce indirizzi e consulenza sui rischi sanitari dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti.

Per quanto riguarda, invece, l'assunzione di iniziative, richiesta al Ministero, per la tutela dei cittadini dalla crescente concentrazione di fonti di emissione di campi elettromagnetici, si osserva che all'articolo 5, comma 1, della legge quadro 36/2001, è previsto un apposito regolamento riguardante, tra le altre cose, la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione, nel rispetto anche dei valori ambientali e paesaggistici.

Infine, all'articolo 8 della legge quadro 36/2001, vengono esposte le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. Tra le varie funzioni demandate agli organi locali vi è «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione» – comma 1, lettera a) – e «le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti» – comma 1, lettera c). In tale ambito, il ruolo dello Stato è quello di coordinamento delle singole regioni, affinché ciascuna, con proprie leggi regionali, sia in grado di gestire gli ambiti territoriali di competenza e, al contempo, di lavorare in modo coordinato con le altre regioni e con l'organismo centrale al fine di perseguire il comune obiettivo di tutela della popolazione dall'esposizione a campi elettromagnetici.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 gennaio 2008)

SACCONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

lunedì 24 settembre 2007 è stato soppresso il treno Eurostar 9704 da Venezia Mestre a Milano centrale;

gli utenti sono stati informati a pochi minuti dalla partenza, con conseguente disagio per numerosi viaggiatori ai quali è stata offerta, quale alternativa, la possibilità di salire su un successivo treno Intercity, con la prospettiva, per i più, di un lungo viaggio in piedi,

si chiede di conoscere:

quali gravi ragioni abbiano determinato un simile disservizio, tenuto conto che si trattava di un treno già completamente occupato da giorni, in quanto corrispondente ad un usuale flusso tra le due città nel giorno di inizio di ogni settimana;

quali misure garantiscano la tempestiva sostituzione di un mezzo nel caso di un guasto imprevisto;

quale sia il livello dell'ordinaria manutenzione delle linee e dei locomotori.

(4-02703)

(25 settembre 2007)

RISPOSTA. – Ferrovie dello Stato spa ha comunicato quanto segue.

Il giorno 24 settembre 2007 l'eurostar city 9704 è stato soppresso per l'indisponibilità del relativo materiale rotabile che sarebbe dovuto giungere da Milano in composizione al treno eurostar city 9701 che non era partito per un'improvvisa avaria al locomotore.

Il provvedimento di soppressione del collegamento in questione è stato inviato alle strutture interessate con congruo anticipo e fin dalle ore 6.48 la società ferroviaria aveva provveduto a inibire alla vendita sia l'eurostar city 9704 sia l'eurocity 174 in previsione dell'utilizzazione di quest'ultimo da parte della clientela in possesso di precedente prenotazione per il 9704.

La società ferroviaria, infatti, ha ritenuto che l'impiego dell'eurocity 174, visti gli orari di partenza e arrivo e la qualità del materiale rotabile, potesse rappresentare la soluzione alternativa di viaggio maggiormente adeguata per la clientela.

Relativamente all'informazione sonora e visiva in stazione, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della propria competenza, ha comunicato di aver provveduto, come di norma, a visualizzare la soppressione del collegamento sui tabelloni elettronici di stazione non meno di 60 minuti prima dell'orario di partenza e ad effettuare gli annunci sonori nei 15 minuti di anticipo rispetto alla stessa partenza.

In ordine alla manutenzione dei rotabili, Ferrovie dello Stato ha posto in evidenza che tutto il materiale, locomotori compresi, sono regolarmente sottoposti agli interventi del ciclo manutentivo programmato secondo scadenze temporali prefissate in base alla percorrenza effettuata. Inoltre, prima della partenza il personale di condotta effettua una serie di prove di funzionalità delle apparecchiature di bordo.

La manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ferroviaria è programmata sulla base di precisi requisiti prestazionali che tengono conto sia della velocità dei treni sia dell'intensità della circolazione. Inoltre, è pre-

visto un secondo livello di manutenzione ordinaria denominato *on condition* che, sulla base dei rilievi effettuati sull'infrastruttura, è finalizzato a riportare il binario e/o la linea di contatto per la trazione elettrica entro gli *standard* di qualità previsti.

A tale ultimo riguardo, Ferrovie dello Stato ha confermato che sulla tratta Vicenza-Venezia S. Lucia vengono eseguite rilevazioni ogni due settimane con vetture elettroniche di misura con esiti costanti intorno al valore atteso. Ciò significa che è il risultato di una programmazione, anche in *progress*, definita dalla società, precisa e accurata e di una esecuzione tempestiva e puntuale degli interventi necessari.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(23 gennaio 2008)

SAPORITO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a giudizio dell'interrogante, la presenza dell'Italia all'interno dell'ESA (European Space Agency) è allo sbando e, in particolare, non è chiaro chi sia oggi alla guida della Delegazione italiana, in assenza della figura del Presidente dell'ASI (Agenzia spaziale italiana);

il Ministro dell'università e della ricerca ha lodevolmente avviato la procedura di ricerca di un nuovo Presidente dell'ASI con la costituzione di un apposito Comitato dei saggi,

si chiede di sapere se non si ritenga di sollecitare il predetto Comitato dei saggi affinché possa comunicare nelle prossime settimane la terna dei candidati nella quale il Ministro dovrà scegliere il nuovo Presidente dell'Agenzia spaziale italiana.

(4-00984)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si riferisce che l'articolo 6 del decreto n. 128 del 4 giugno 2003, concernente il riordino dell'Agenzia spaziale italiana, stabilisce che è il Presidente dell'Ente predetto a partecipare ai lavori del Consiglio dell'ESA in rappresentanza del Governo italiano.

Il Commissario Straordinario, nominato nelle more della definizione del nuovo Presidente, ha assunto le responsabilità degli organi di governo dell'ASI, ed è stato pertanto la guida della delegazione italiana presso l'Agenzia Spaziale Europea.

Come comunicato dallo stesso Ente, il Commissario straordinario, in veste di capo delegazione, ha quindi svolto in prima persona numerose attività concernenti il proprio ruolo, ad iniziare dalla partecipazione alla riunione dei capi delegazione ESA, avente ad oggetto il processo di possibile evoluzione della stessa.

Peraltro, su proposta di questo Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007 il professor Giovanni Bignami è stato nominato presidente dell'ASI ed ha assunto le funzioni inerenti la sua carica.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MUSSI

(18 dicembre 2007)

SODANO, DE PETRIS. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

è in atto la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per l'autorizzazione alla realizzazione di un deposito per lo stoccaggio di oltre 3 miliardi di metri cubi di gas in acquifero profondo nel Comune di San Felice sul Panaro, frazione di Rivara (provincia di Modena), proposta che ha ricevuto il parere contrario dei Comuni interessati, dell'Unione dei Comuni e della Provincia di Modena, soprattutto per l'elevata sismicità della zona e dell'alta densità dell'area;

l'11 maggio 2004, l'Ufficio Nazionale Minerario, Idrocarburi e Geotermia (di seguito UNMIG) aveva inviato al Ministero delle Attività Produttive una relazione fortemente critica in merito all'istanza di concessione di stoccaggio gas «RIVARA» avanzata dalla ditta Independent Gas Management (IGM) in cui si valuta «non provata l'idoneità a stoccaggio dei suddetti serbatoi», si afferma che «il programma previsto per soddisfare queste esigenze appare o molto indefinito od inesistente», si fornisce un giudizio del progetto in termini di «rendimento di molto inferiore alle attese, si creerebbero problemi di smaltimento di notevoli quantità di acqua ed infine sarebbe problematico il ripristino certo, nei vari cicli di iniezione e produzione, della situazione originaria di giacimento» e si invita il Ministero a verificare le problematiche sollevate «prima di rilasciare una concessione di stoccaggio in acquifero», anche in considerazione delle «capacità tecniche, organizzative ed economiche, a prima vista scarse rispetto allo sviluppo di un impegnativo progetto di stoccaggio»;

il 30 giugno 2004, la Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie produce una relazione in cui si afferma, erroneamente, che il progetto «RIVARA» si colloca in una zona «a scarsa densità abitativa» e a «bassa sismicità naturale», mentre si tratta di un'area densamente abitata (50.000 abitanti – 5 Comuni), caratterizzata da una forte presenza di attività agricole e industriali, nonché sismogenetica, come dimostrato dal susseguirsi di eventi sismici, l'ultimo dei quali risale al 9 maggio 2007 (terremoto di magnitudo 4);

il 15 luglio 2004 il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia chiede alla IGM di presentare la documentazione finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale «al fine di accordare la concessione di stoccaggio «RIVARA» limitatamente ai tempi necessari per svolgere il programma di accertamento» assumendo in maniera acritica il modello

proposto dalla IGM a conferma della impossibilità di fughe di gas, trascurando completamente le perplessità avanzate in tal senso dall'Ufficio Nazionale Minerario, Idrocarburi e Geotermia di Bologna con la relazione inviata l'11 maggio 2004 al Ministero delle Attività Produttive;

il 27 dicembre 2004 sulla base delle due relazioni sopra menzionate, ma senza tenere in considerazione quella dell'UNMIG, il Ministero delle Attività Produttive accoglie l'istanza «RIVARA» e conferisce alla IGM «la concessione di stoccaggio per un periodo di cinque anni nel corso del quale svolgere unicamente il programma di accertamento»;

il 16 maggio 2005, la IGM ha presentato istanza alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie per ottenere il riesame dell'istanza «RIVARA» al fine di «non limitare la conferenza concessione ai tempi necessari per lo svolgimento del solo programma di accertamento, indicato in cinque anni, ed a consentire il rilascio del titolo con durata ventennale» motivando tale richiesta «dalla necessità di una adeguata remunerazione del capitale investito per lo sviluppo del sito di stoccaggio e si fonda sull'assunzione d'impegno della società a rinunciare alla Concessione di stoccaggio qualora la fase di accertamento risulti tale da non consentire la prosecuzione del programma di sviluppo del sito di stoccaggio»;

il 7 giugno 2005 il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia esprime «parere favorevole al conferimento ventennale della concessione «RIVARA» richiamando la IGM ad osservare «l'impegno di rinunciare alla concessione di stoccaggio, qualora la fase di accertamento risulti non idonea alla prosecuzione del programma di sviluppo del sito»;

vista la rilevanza economica ed ambientale del progetto «RIVARA» è auspicabile che sia un Ente Pubblico ad accertare la non idoneità alla prosecuzione del programma di sviluppo del sito, anziché il soggetto proponente che, evidentemente, ha interesse affinché il progetto sia portato a conclusione;

la IGM ha commissionato uno studio all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con l'obiettivo di prevedere eventuali fughe di gas dal deposito e che tale studio, ora agli atti della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), evidenzia nelle conclusioni che «l'area in esame sembra assolutamente idonea ad uno stoccaggio di gas» e che anzi «costituisce un modello di riferimento metodologico per indagini a venire»;

tale studio è cofirmato da dirigenti dell'INGV e dal Dott. Roberto Bencini, socio ed amministratore della Independent Resources plc, capogruppo inglese della controllata Independent Gas Management, società di diritto italiano costituita appositamente per la realizzazione del progetto «RIVARA» con un capitale sociale minimo di € 10.000;

nel documento predisposto per la quotazione alla borsa di Londra la Independent Resources plc ha dichiarato che il dott. Roberto Bencini è consulente del presidente dell'INGV, che in diverse occasioni il dott. Roberto Bencini ha affermato di essere Consigliere a titolo onorifico dell'Ufficio di Presidenza dell'INGV e che in diversi recenti convegni e comunicati stampa dell'INGV il dott. Roberto Bencini è intervenuto a titolo dell'INGV e che proprio la credibilità accreditata al progetto dalle referenze

di IGM presso l'INGV, ha contribuito ad accrescerne la capacità di attrazione di fondi, favorendo la raccolta alla borsa londinese di diversi milioni di €, quando il progetto non è ancora stato autorizzato;

risulta evidente il duplice ruolo che il dott. Roberto Bencini ricopre quale Direttore Tecnico della impresa proponente e Consigliere a titolo onorifico dell'Ufficio di Presidenza dell'INGV e che tale commistione arreca un grave danno all'autorevolezza dell'INGV e rischia di inficiare un corretto esame del progetto da parte della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale;

tale commistione depriva inoltre tutte le Amministrazioni Pubbliche della zona della possibilità di richiedere pareri *super partes* all'INGV, in quanto soggetto attivo nella proposta avanzata da IGM, a causa del duplice ruolo di «soggetto controllato» e di «soggetto controllore» svolto contemporaneamente dal Dr. Roberto Bencini tramite le intese, passate o in corso, che legano le sue attività a quelle dell'INGV,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno interrompere l'*iter* amministrativo in atto per la valutazione di impatto ambientale al fine di acquisire ulteriori analisi e studi sul progetto «RIVARA» di cui sia inoppugnabile il giudizio tecnico sotto il profilo della attendibilità scientifica e sotto il profilo della neutralità nei confronti della IGM e delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte;

quali iniziative il Governo intenda prendere, nell'ambito della vertenza su «RIVARA», al fine di ristabilire le caratteristiche di neutralità dell'INGV attualmente gravemente compromesse dal duplice ruolo di «soggetto controllore» e «soggetto controllato» provocato dall'indubbio conflitto di interessi generato dalle cointeressenze tra INGV e il dr. Roberto Bencini;

quali iniziative o riforme il Governo intenda attuare per meglio garantire nel futuro le caratteristiche di attendibilità e di neutralità scientifica degli Enti Pubblici di Ricerca, con particolare riferimento all'INGV.

(4-02454)

(24 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si fa presente che la Società Independent Gas Management Srl ha presentato, per il predetto progetto, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi della legge 349/86. Per tale deposito è previsto l'utilizzo di una struttura geologica naturale porosa (falda acquifera salata) ivi esistente tra 2.500 e 2.900 metri di profondità.

Preliminarmente la Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, già attività produttive, ha precisato di essere competente per l'assolvimento delle procedure volte al conferimento della concessione per lo stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, che avviene con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata dalla realizzazione dell'impianto. Le disposizioni di legge che attribui-

scono tale competenza sono principalmente la legge 17 gennaio 197, n. 170 (modificata dal decreto legislativo n. 164 del 2000) e la legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, recante norme sulle «modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, approvazione del relativo disciplinate tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti». Il decreto legislativo n. 164 del 2000 ha introdotto per la prima volta in Italia la possibilità di stoccare gas naturale in unità geologiche profonde, compresi gli acquiferi salini profondi, in analogia con quanto già fatto in altri paesi, quali Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Danimarca e Russia.

Il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, ha provveduto a consegnare tre copie dello Studio di Impatto Ambientale e del Progetto preliminare relativo all'intervento da realizzare, mentre con nota del 22 novembre 2006 ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 29 della legge 136/99 (contributo dello 0,5 per mille), e con nota del 12 dicembre 2006 ha trasmesso copia degli annunci al pubblico a mezzo stampa effettuati in data 12 settembre 2006, sui quotidiani «La Repubblica» e «Il Resto del Carlino», completando di fatto la documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di VIA.

Come riferito dalla Direzione per la Salvaguardia Ambientale, «l'istruttoria tecnica presso la Commissione VIA ha avuto inizio in data 27 novembre 2006 ed allo stato è ancora in corso.

La Commissione ha, attualmente, in valutazione l'intervento proposto dalla Società Independent Gas Management Srl consistente nella realizzazione di un impianto per il servizio di stoccaggio sottterraneo di gas naturale a modulazione ciclica.

L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare le infrastrutture per lo stoccaggio di gas naturale in Italia in modo tale che gli utenti possano disporre di maggiore capacità di Working Gas, di maggiore capacità di erogazione di picco, di maggiore sicurezza di approvvigionamento e di minori costi dell'energia.

Il progetto prevede, dopo un periodo biennale di indagini finalizzate all'accertamento delle proprietà fisiche della struttura geologica profonda identificata, la costruzione di una centrale di compressione del gas, di pozzi (10-19 suddivisi in quattro cluster) e delle piazzole di perforazione necessarie, delle flowlines di collegamento tra pozzi e la centrale gas, dell'allacciamento della predetta centrale alla rete nazionale di trasporto del metano e dell'allacciamento elettrico per l'energia recuperata in fase di erogazione del gas.

Il progetto è basato sull'ipotesi della presenza nel sottosuolo dell'area di «RIVARA» di una importante struttura geologica profonda a livello della serie carbonatica Mesozoica, costituita da una spessa serie di roccia calcarea permeabile di età Giurassica e Cretacea a matrice compatta naturalmente fratturata, dotata di grande rigidità e di capacità produttiva di

punta giornaliera (roccia serbatoio), situata a circa 2.500-2.800 metri di profondità e sigillata in primo luogo dalle formazioni geologiche impermeabili delle Marne del Cerro e della Scaglia di età Cretacea, e in secondo luogo dalle spesse formazioni argillose Terziarie sovrastanti (roccia di copertura).

La società Independent Gas Management Srl, nell'area della concessione di stoccaggio di gas naturale «RIVARA», intenderebbe svolgere un programma dei lavori articolato in 5 punti principali, incluse, una volta completata la costruzione dell'impianto, le operazioni di stoccaggio del gas nei termini della stessa Concessione, e così articolato:

1. rilievi geofisici;
2. apertura dei pozzi in quattro nuove piazzole ed in un sito già esistente;
3. costruzione e l'esercizio della Centrale Gas. L'area destinata ad accogliere la centrale gas, situata nella zona cosiddetta Lumachina e di forma trapezoidale, ha una superficie di circa 66.000 m² (6.6 ettari). L'area della Centrale Gas è praticamente suddivisa in due parti principali da una strada interna: quella a Nord è prevalentemente occupata dall'area pozzi SFP2 e dalla torcia fredda o candela (di 100 m di altezza) e da un termocombustore (dotato di un camino dell'altezza di circa 20 m), mentre la parte sud, divisa dalla parte nord da una strada che attraversa l'intera centrale, è stata destinata agli impianti di compressione e di trattamento del gas, compresi i turboespansori per il recupero energetico invernale;
4. realizzazione delle flowlines e del gasdotto che raccorda la centrale alla rete Snam;
5. i collegamenti con le linee elettriche (per il recupero dell'energia prodotta).

La realizzazione del sito di stoccaggio sotterraneo di gas di Rivara richiederà circa 6 anni dall'inizio della fase di accertamento delle caratteristiche della roccia serbatoio.

La Commissione VIA ha proceduto ad effettuare una riunione preliminare per visionare la documentazione consegnata dal Proponente e programmare le attività istruttorie.

In considerazione del fatto che l'istruttoria tecnica è stata avviata solo in data 27 novembre 2006 risultano ancora da effettuare il sopralluogo e una riunione istruttoria con il proponente e con i rappresentanti della Regione Emilia Romagna e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Quest'ultima, programmata per il 10 gennaio 2007 si è svolta regolarmente, mentre il sopralluogo sul sito è avvenuto il 7 febbraio u.s. In tale occasione si è tenuta anche una riunione presenti i Comuni interessati dall'opera e la Provincia di Modena.

Quest'ultima ha domandato alla Commissione VIA di procrastinare di circa 15 giorni la preannunciata richiesta di integrazioni alla Società proponente. La Provincia di Modena ha, infatti, spiegato di essere in attesa della conclusione dei lavori di un gruppo di esperti, tra cui docenti univer-

sitari, incaricati di elaborare una serie di chiarimenti ed integrazioni, da richiedere alla predetta società proponente, specificamente per quanto attiene gli aspetti geologici, anche in considerazione delle osservazioni che continuano a pervenire da parte del pubblico. Tali integrazioni saranno sottoposte all'esame della Regione Emilia Romagna che, nel caso, provvederà ad evidenziare alla Commissione VIA la necessità di ulteriore documentazione da acquisire.

Nel caso di esito favorevole della procedura di VIA, il processo di valutazione e decisione circa la realizzazione del progetto di dettaglio verrà ripreso dal Ministero dello sviluppo economico come previsto dalle norme vigenti con lo strumento della conferenza dei servizi disposta dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e quindi con il completo coinvolgimento delle istituzioni locali interessate alla realizzazione del progetto, con il fine di approvarne le caratteristiche definitive, dichiararne la pubblica utilità, procedere alle varianti urbanistiche, apporre il vincolo per gli eventuali espropri dei terreni, e quindi – solo allora – rilasciare la concessione di stoccaggio, di concerto con il Ministero dell'ambiente e di intesa con la Regione».

In data 24 luglio 2007 l'assemblea Plenaria della Commissione VIA ha esaminato e condiviso il contenuto di un documento predisposto dal Gruppo Istruttore sulla base del SIA e delle successive integrazioni. In tale documento sono state evidenziate una serie di lacune che non rendono possibile concludere la valutazione di impatto ambientale e che rendono necessari ulteriori elementi informativi.

Sulla base del documento di cui sopra la Direzione per la Salvaguardia Ambientale di questo Ministero ha provveduto in data 3 agosto 2007 con determinazione dirigenziale DSA/22104 a comunicare alla Independent Gas Management la pronuncia interlocutoria negativa ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PECORARO SCANIO

(17 gennaio 2008)

VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

per l'anno scolastico 2007-2008, il Ministero della pubblica istruzione ha previsto drastici tagli del personale docente;

risulta all'interrogante che, ad esempio, in Campania ci saranno 4.000 cattedre in meno, di cui 1.200 relative alle attività di sostegno, mentre a Salerno e provincia, gli insegnanti di sostegno saranno 352 in meno rispetto allo scorso anno;

dai dati pubblicati da alcune organizzazioni sindacali si evince che a Salerno il sostegno nella scuola superiore, nell'anno scolastico 2006-2007, ha fatto registrare tra docenti e supplenti la presenza di 623,75 unità

(il decimale è calcolato sommando gli spezzoni di cattedre), mentre nell'a.s. 2007-2008 tale numero è diminuito a 549,25 unità;

nella scuola media si è passati dalle 654,50 unità dello scorso anno alle 541 previste per l'a.s. in corso; nella scuola primaria si è passati da 758 a 652 unità e nella scuola dell'infanzia da 2.282,25 unità a 1.930,25;

i tagli previsti creeranno notevoli disagi agli alunni portatori di *handicap* e a quelli della scuola dell'infanzia, considerato il notevole taglio di unità ivi registratosi;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», all'articolo 1 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

la stessa legge, all'articolo 12, garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, mentre all'articolo 13 garantisce, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», all'articolo 40, comma 3, stabilì che la dotazione di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* doveva essere fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'a.s. 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo;

in base alla suddetta legge, i dirigenti scolastici potevano procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (legge 20 agosto 2001, n. 333 e circ. min. 4 ottobre 2001, n. 146). L'attivazione di posti di sostegno in deroga doveva essere autorizzata dal Dirigente regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003);

attualmente, l'accertamento della disabilità, ai fini dell'integrazione scolastica, è regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 e spetta alla I Commissione Invalidi civili competente per Distretto dell'ASL, attraverso una valutazione collegiale.

La visita collegiale è seguita dalla redazione dapprima del Verbale di Invalidità civile e poi del nuovo verbale *ex lege* 104/92;

qualora l'alunno non venga riconosciuto in stato di disabilità, ma emergano problematiche aspecifiche, l'Unità multidisciplinare effettua un incontro di supporto al personale docente, sugli interventi psico-pedagogici e sociali da attuare per il recupero dell'alunno, previa autorizzazione della famiglia;

quanto sopra ha determinato un rigido controllo ed una lentezza burocratica che hanno penalizzato bambini, famiglie e docenti;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto una novità positiva che, pur conservando l'obiettivo di rivedere i parametri (il vecchio rapporto 1:138) con un decreto successivo, afferma il principio che l'organico di diritto dei docenti di sostegno venga comunque rideterminato «in misura corrispondente all'80% del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2006-2007»;

tale norma sembrava comportare una stabilizzazione dei posti di sostegno, aumentandone la percentuale finora assegnata nell'organico di diritto (che corrispondeva a poco più del 50% dei posti necessari), e avrebbe dovuto rappresentare sicuramente una scelta importante per l'integrazione dei ragazzi disabili;

ad oggi, ciò non è avvenuto;

giòva evidenziare, inoltre, che la stessa norma corrisponde ad una precisa indicazione del Consiglio di Stato che relativamente agli organici – in particolare ai posti in deroga – aveva sostenuto che: 1) l'autorizzazione ai posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni, solo in presenza di certificazione attestante lo stato di particolare gravità, ridurrebbe l'autonomia personale dei singoli e, pur trattandosi esattamente di quanto il Governo precedente avrebbe voluto con la legge finanziaria, aveva espresso «forti dubbi di legittimità costituzionale» relativi alla norma; 2) se la legge aveva fissato nel rapporto 1:138 l'organico di diritto, questo rappresentava solo una palese previsione statistica e in quanto tale poteva essere contraddetta dalle concrete situazioni territoriali in cui il diritto all'integrazione va comunque assicurato;

la decretazione successiva, cui rimanda la legge finanziaria citata, non poteva certo ignorare il parere del Consiglio di Stato e doveva assumere i principi e gli orientamenti espressi da tanti giudici sul diritto pieno all'integrazione sulla base del principio che ogni regola che non lo assicuri e crei disparità nell'assegnazione delle ore di sostegno è inaccettabile, tanto da sollevare dubbi di legittimità costituzionale;

sulla certificazione, invece, è stato già approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, recante «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto di *handicap*, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289»;

il decreto è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato che ha riportato le procedure nei corretti confini istituzionali, affermando con net-

tezza che il procedimento di accertamento dell'*handicap* va considerato «livello essenziale» perché va assicurato omogeneamente su tutto il territorio nazionale e deve essere coerente con la legge 104/92;

poiché l'accertamento deve assicurare diritti fondamentali della persona non possono esserci comportamenti difformi tra le diverse Regioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto in premessa, nella definizione di «nuovi parametri» relativi ai docenti di sostegno, non ritenga di assumere gli autorevoli orientamenti forniti dal Consiglio di Stato.

(4-02664)

(19 settembre 2007)

RISPOSTA. – Le Direttive generali sull'azione amministrativa fino ad ora emanate hanno individuato come obiettivo prioritario l'assunzione di iniziative volte a dare un reale sostegno agli alunni diversamente abili.

In tal senso è stato anche ricostituito l'Osservatorio sull'*handicap* il quale, d'intesa con le associazioni interessate e in stretto rapporto con la scuola reale, ha il compito di approfondire tutte le tematiche concernenti l'integrazione degli alunni diversamente abili, per avere il quadro esatto delle criticità e per raccogliere nuove proposte. È stato avviato un protocollo di lavoro all'interno dell'Osservatorio ove si spiega quali percorsi la scuola farà e come avviare una intesa sostanziale con le Regioni e gli Enti locali affinché anche l'assistente materiale e il mediatore culturale siano presenti nell'aula.

In particolare, per quanto concerne il corrente anno scolastico, sono stati autorizzati i posti di sostegno necessari a sostenere tutti gli allievi disabili nella misura indicata dall'apposita certificazione. I cosiddetti tagli riguardano invero le regioni in cui il numero dei ragazzi è in calo nonché le Regioni in cui il rapporto insegnanti-alunni disabili è particolarmente basso, molto al di sotto della media nazionale che è a sua volta inferiore al rapporto tendenziale di un docente ogni due alunni diversamente abili.

Inoltre, il dibattito che si è recentemente sviluppato sulla insufficienza dei posti di sostegno è riconducibile in parte anche alle misure adottate dal precedente Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, emanato in attuazione della finanziaria del 2003 che ha apportato modifiche al sistema delle certificazioni creando complicazioni e proteste.

Si ricorda che rientra nella competenza della Azienda sanitaria locale certificare l'*handicap*, spetta al GLHO (gruppo di lavoro operativo per l'*handicap*) indicare il fabbisogno di ore di sostegno per ciascun alunno disabile; il Ministero sta lavorando su nuove modalità di certificazione della disabilità d'intesa con il Ministero della salute.

È opportuno comunque ricordare che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile,

gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) – che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile – è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo portatore di *handicap*, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del Consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di *handicap*, come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per quanto riguarda la Regione Campania l'organico di sostegno, assegnato con il decreto interministeriale recante disposizioni relative alla definizione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2007-2008 – è di 8.146 posti.

In sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha autorizzato altri n. 3.921 posti di sostegno per un totale di posti pari a 12.067, a fronte di 21.433 alunni diversamente abili, con un rapporto pari a un docente per 1,77 allievi disabili, ben al di sotto della media nazionale.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Salerno, è pur vero che i posti assegnati sono diminuiti rispetto al decorso anno scolastico, ma ciò è stato determinato da un decremento di allievi riconosciuti diversamente abili rispetto al decorso anno scolastico. Il rapporto docente di sostegno alunni diversamente abili nella provincia, nell'anno scolastico in corso, è di 1,64 ben al di sotto della media nazionale.

A conferma del costante impegno del Governo sul sostegno agli allievi disabili, per dare una risposta positiva alle famiglie degli allievi diversamente abili ed ai docenti, soprattutto in riferimento alle situazioni critiche che sono state affrontate e risolte in questo avvio di anno scolastico nelle diverse regioni, sono state introdotte, nel disegno di legge finanziaria 2008, misure che consentono di rispondere a tali esigenze con una progressiva stabilizzazione e specializzazione del personale e garantire quindi una maggiore continuità didattica.

I posti dell'organico di diritto per il sostegno aumenteranno da 48.000 a 65.000 passando dall'attuale 50% di insegnanti di ruolo al 70%.

I nuovi criteri consentono di assicurare un rapporto medio nazionale tendenziale di un insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili, anche attraverso compensazioni tra province diverse, fermo restando il ri-

spetto dei principi sull'integrazione degli alunni fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.4 e dalla legge 4 agosto 1977, n. 517.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(14 dicembre 2007)

ZUCCHERINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la sezione di Orvieto del WWF Italia ha denunciato l'abbattimento di otto pini monumentali all'interno della Caserma Monte Grappa, precedentemente utilizzata come Scuola militare di educazione fisica (SMEF) e attualmente occupata dalla Guardia di finanza;

il luogo è situato all'interno del centro storico della città, e la struttura militare è circondata da un ampio parco ricco di decine di pini monumentali di quasi sessanta anni di età;

nel mese di dicembre 2006, otto pini sono stati abbattuti per consentire la costruzione di nuove palazzine funzionali alle esigenze dei finanzieri;

decine di camion hanno attraversato il centro storico della città per rimuovere il terreno necessario a far spazio alle fondamenta delle palazzine. Nella giornata di sabato 15 gennaio 2007, a seguito delle proteste di alcuni cittadini veniva emessa da parte del Sindaco di Orvieto un'ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti sulla viabilità precedentemente utilizzata;

sembra che il Comando della Guardia di finanza della Caserma Monte Grappa non abbia richiesto alcuna autorizzazione all'abbattimento degli otto pini, né per quanto concerne il vincolo paesaggistico o di altro genere;

dal 10 novembre 2005, a seguito della sentenza n. 6312 del Consiglio di Stato, sez. IV, anche le opere destinate alla difesa militare, realizzate in zone vincolate, devono ottenere l'autorizzazione paesaggistica;

un cittadino orvietano ha inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Orvieto, che ha aperto un fascicolo, tuttavia ciò non è bastato ad ottenere la sospensione temporanea dei lavori;

la polemica nella città di Orvieto non è nuova, visto che nel 1997 nella Caserma Monte Grappa vennero abbattute una cinquantina di piante delle stesse dimensioni di quelle odierne,

si chiede di sapere:

se non vi sia la necessità di riscontrare che tutti i permessi per l'abbattimento delle piante siano stati richiesti ed in quali date;

se siano state rilasciate le autorizzazioni anche in presenza del vincolo paesaggistico e, in caso positivo, in deroga a quale norma;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di inviare un proprio ispettore per verificare la situazione.

(4-01126)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si sottolinea la piena condivisione del rammarico espresso dall'interrogante e a ciò si aggiunge la ferma determinazione ad impedire episodi del genere, che minano il patrimonio faunistico del nostro Paese.

Da una prima ricognizione riscontrata a livello locale, risulta che la richiesta di abbattimento sia stata regolarmente inoltrata al sindaco del comune di Orvieto, il quale ha rilasciato il proprio nulla osta in data 23 marzo 2005, contestualmente alle autorizzazioni edilizie prescritte per l'edificazione di fabbricati ad uso funzionale del Corpo militare.

La questione verrà ulteriormente approfondita e nelle more si è già provveduto a che il Comando della Guardia di finanza assumesse formale impegno a porre a dimora, nell'ambito del parco della caserma, un numero di piante di essenza autoctona pari a quello relativo agli abbattimenti.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare*

PECORARO SCANIO

(17 gennaio 2008)
